



Set informativo

Il presente set informativo contiene:

- Documento informativo precontrattuale (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
- Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018
- Privacy

Edizione aggiornata al 02/2026

Polizza Incendio, Furto, R.C., Animali Domestici, Assistenza e Tutela Legale per l'Abitazione



Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo
Compagnia: PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: CASApiùFAMIGLIA

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza facoltativa assicura, a seconda delle garanzie attivate, l'abitazione (abituale o saltuaria) e il suo contenuto, il patrimonio familiare e gli animali domestici.



Che cosa è assicurato?

La Società presta le garanzie acquistate fino alle relative somme assicurate risultanti nella scheda di polizza.

- ✓ **Incendio:** danni materiali e diretti causati ai beni assicurati principalmente da:
 - ✓ Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora, fumo, gas, vapori, atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici, fenomeni elettrici, danni da acqua, ricerca e riparazione del guasto. Sono compresi inoltre i danni a pannelli solari (fotovoltaici e termici) e la rottura di vetri e specchi;
 - ✓ Responsabilità inquilino per incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo;
 - ✓ Ricorso terzi da incendio.
- ✓ **Furto**
 - ✓ Danni materiali e diretti causati dalla perdita del contenuto, posto nei locali assicurati e nelle relative dipendenze in relazione a furto, rapina e estorsione;
 - ✓ I guasti cagionati dai ladri e gli atti vandalici e dolosi;
 - ✓ Scippo, rapina/estorsione all'esterno dell'abitazione.
- ✓ **Responsabilità Civile verso terzi**
 - ✓ R.C. verso terzi vita privata, compresa la garanzia RC prestatori d'opera;
 - ✓ R.C. verso terzi della conduzione anche per danni da incendio; compreso il B&B.
- ✓ **Animali Domestici**
 - ✓ Spese veterinarie e per intervento chirurgico a seguito di infortunio e/o malattia;
 - ✓ R.C. per proprietà, possesso e uso di animali, compresi i danni al custode temporaneo;
- ✓ **Tutela Legale dell'abitazione** a difesa degli interessi dell'assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale:
 - ✓ Nella vita privata e nel tempo libero;
 - ✓ Relativamente alla proprietà e conduzione di abitazioni nella disponibilità dell'assicurato.
- ✓ **Assistenza**
 - ✓ Protezione dell'abitazione e del suo contenuto.



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi.

Incendio: non sono assicurabili i fabbricati:

- ✗ Ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano;
 - ✗ Che non siano destinati a civili abitazioni;
 - ✗ Aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali combustibili (sono tollerati, a titolo esemplificativo, per le costruzioni in cemento armato, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie);
 - ✗ In cattive condizioni di statica e manutenzione.
- Furto:** non sono compresi i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- ✗ Del contraente o dell'assicurato;
 - ✗ Di persone del nucleo familiare;
 - ✗ Di persone che occupano l'abitazione contenente i beni assicurati o locali comunicanti;
 - ✗ Di persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
 - ✗ Degli incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - ✗ Dei dipendenti dell'assicurato.

Responsabilità Civile: non sono considerati terzi:

- ✗ Gli assicurati, il contraente, il coniuge, i discendenti e ascendenti e, se conviventi qualsiasi altro parente o affine;
- ✗ Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e i loro parenti indicati al punto precedente, se assicurata una persona giuridica;
- ✗ Le Società, che rispetto al Contraente all'Assicurato persona giuridica, sono come controllanti, controllate o collegate i loro amministratori.

Animali Domestici: non sono assicurabili:

- ✗ Animali utilizzati per attività professionali o retribuite;
- ✗ Cani iscritti al registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali";
- ✗ Animali non regolarmente iscritti all'anagrafe canina/felina.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie prevedono limiti di indennizzo, franchigie e scoperti specifici, indicati dettagliatamente nelle condizioni di assicurazione e nel DIP Aggiuntivo.

Principali esclusioni

Esclusioni comuni a tutti i Moduli:

- ! danni causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- ! danni causati da diretta o indiretta emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Incendio:

- ! Danni determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ! Causati da ordigni esplosivi;
- ! Indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- ! All'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ! Da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi assicurati;
- ! Danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine.

Furto:

- ! Danni indiretti;
- ! Danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- ! Sono previsti scoperti qualora non siano state rispettate le specifiche minime per i mezzi di chiusura ordinari dei locali contenenti i beni assicurati e qualora sia stata dichiarata la presenza di impianto di allarme e/o di mezzi di chiusura speciali dei locali e al momento del sinistro venga rilevata la loro non operatività e/o non conformità alle specifiche convenute.

Responsabilità Civile:

- ! Danni subiti dal coniuge e/o dal convivente more uxorio, dai figli e dai genitori;
- ! Derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale, organizzativa o altre retribuite o comunque ricompensate;
- ! A cose in consegna o custodia.

Animali Domestici:

- ! Danni avvenuti nell'ambito dell'attività di caccia e da cinodromo;
- ! Uso professionale dell'animale;
- ! Interventi determinati da malattie o difetti fisici congeniti, neoplasie, ernie (salvo ernie addominali da infortunio debitamente documentato), malattie mentali.

La copertura del Rimborso spese decorre dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di sottoscrizione della polizza.

L'assicurazione non è operante per gli animali che, alla data di emissione del contratto, non abbiano un'età compresa tra i 6 mesi compiuti e gli 8 anni non compiuti.

Tutela Legale dell'abitazione:

- ! Controversie derivanti dalla proprietà o guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore;
- ! Controversie ad abitazioni locate a terzi;
- ! Materia fiscale e amministrativa;
- ! Diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni.

La garanzia viene prestata per i casi assicurativi insorti dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale, di ricorsi ed opposizioni amministrative. In tutte le altre ipotesi dopo 3 mesi dalla decorrenza della polizza.

Assistenza:

- ! Sinistri provocati o dipendenti da calamità naturali;
- ! Le spese necessarie al ripristino dei locali dell'Abitazione Assicurata per le quali è stato chiesto l'intervento di assistenza.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le garanzie (e per le garanzie opzionali) sono indicate dettagliatamente nelle condizioni di assicurazione e nel DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Incendio:** il fabbricato deve essere situato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.
- ✓ **Furto:** territorio Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; per la garanzia "Scippo, rapina/estorsione all'esterno dell'abitazione" tutti i paesi Europei.
- ✓ **Animali Domestici:** tutto il mondo (la garanzia Assistenza è valida solo in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano).
- ✓ **Responsabilità Civile:** tutto il mondo.
- ✓ **Tutela Legale dell'abitazione:** tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale; Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, negli altri casi; in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi relativi alle garanzie del web.
- ✓ **Assistenza:** il fabbricato assicurato deve essere situato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'Assicurato deve rispettare gli obblighi di avviso o di salvataggio prescritti rispettivamente dall'art.1913 e dall'art. 1914 del Codice Civile. L'inadempimento colposo può comportare la perdita parziale dell'indennizzo, quello doloso la perdita totale dell'indennizzo.
- L'Assicurato non deve esagerare in modo doloso il danno. L'inadempimento dell'obbligo comporta la perdita del diritto all'indennizzo. La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

- Il pagamento del premio avviene alle scadenze pattuite. Il pagamento deve avvenire mediante addebito sul conto corrente del Contraente, aperto presso una filiale del Banco BPM S.p.A..



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il contratto ha la durata indicata in polizza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
- Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.



Come posso disdire la polizza?

- Il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza, senza possibilità di tacito rinnovo.
- In caso di sinistro entrambe le parti possono recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto, nel caso di rateazione mensile dalla prima rata di premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti; nel caso di rateazione annuale: dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
- Il Contraente, allo scadere di ciascuna rata di premio, può recedere dal contratto comunicandolo alla Società con un preavviso di almeno 10 giorni.

Assicurazione incendio, furto, R.C., animali domestici, assistenza e tutela legale per l'abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Casa Più Famiglia inquilino

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato in data 02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano.; Sito internet: www.piuvera.it; Email: info@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni di carattere generale), sinistri@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni relative alle liquidazioni); PEC: piuvera-assicurazioni@legalmail.it.

PiùVera Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritto all'Albo delle società capogruppo al n° 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; PiùVera Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09 novembre 2005.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad Euro 89,583 milioni ed il risultato economico di periodo è pari ad Euro 16,597 milioni. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 260%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.piuvera.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

La polizza prevede diversi Moduli: (i) Modulo Danni da incendio e rischi accessori inquilino; (ii) Modulo Furto; (iii) Modulo Responsabilità civile inquilino; (iv) Modulo Animali domestici, articolato nelle sezioni (a) Rimborso spese, (b) Danni a terzi e (c) Assistenza; (vi) Modulo Tutela legale abitazione; (vii) Modulo Assistenza.

Sono previste le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo: per il modulo Animali domestici l'opzione "Lesioni fisiche ai figli dell'assicurato", che siano minori di anni 15 o portatori di handicap certificato, da cui derivi un'invalidità permanente di grado superiore al 15%, causati dall'animale assicurato.

Per il Modulo Furto sono previste le seguenti opzioni con riduzione di premio: "Mezzi di chiusura speciali" e "Impianto di allarme nella dimora abituale", attivabili in caso di adozione di presidi di sicurezza rispondenti a specifiche caratteristiche tecniche.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che la garanzia non opera per:

Modulo Danni da incendio e rischi accessori inquilino: Esclusioni comuni a tutte le garanzie del Modulo: danni (i) da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita di liquido frigorifero; (ii) da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico; (iii) da qualsiasi accesso o rivelazione di informazioni personali identificabili, o confidenziali su individui o società; (iv) a dati software, e conseguenti danni da interruzione d'esercizio; (v) causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio. Garanzia Cristalli: danni (i) da rigature, screpolature, scheggiature; (ii) a lastre di speciale valore artistico o di affezione, verande e lucernari; (iii) dovuti al crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici; (iv) dovuti a rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate; Garanzia Eventi Atmosferici e sovraccarico neve: danni (i) da bagnamento all'interno dell'Abitazione, salvo che a seguito di rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti dagli eventi atmosferici sopra indicati; (ii) da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua; (iii) da mareggiata o penetrazione di acqua marina; (iv) da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; (v) da gelo, neve, valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati; (vi) da cedimento o franamento del terreno; (vii) causati a enti mobili all'aperto e/o installazioni esterne; Garanzia danni da acqua e gelo: danni (i) da umidità, stillicidio, rottura degli impianti antincendio; (ii) da usura o carenza di manutenzione; (iii) da guasti o rottura di condutture completamente interrate; (iv) verificatisi durante l'installazione degli elettrodomestici o durante prova o collaudo; (v) dovuti a difetto di costruzione, o di cui debba rispondere il costruttore o il fornitore; Garanzia Atti vandalici e terrorismo: danni (i) causati da sostanze chimiche o biologiche; Garanzia Fenomeno elettrico: non sono coperti i danni (i) da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o da carenza di manutenzione; (ii) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a manutenzione o revisione, e danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; (iii) dovuti a difetti noti all'assicurato o al contraente alla conclusione del contratto, o di cui deve rispondere il costruttore o il fornitore. Per le apparecchiature elettroniche sono esclusi: (i) i costi di intervento e di sostituzione delle componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva; (ii) i danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne; Garanzia Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio: danni (i) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito di tali operazioni, nonché le cose ivi trasportate; (ii) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; (iii) da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne.

Modulo Furto: danni (i) avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio; (ii) verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, incendio; (ii) da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori nella dimora abituale disabitata da più di 30 giorni) causati da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico; (v) causati da qualsiasi accesso o rivelazione di informazioni personali identificabili, o confidenziali su individui o società; (vi) a dati software e conseguenti danni da interruzione d'esercizio; (vii) causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Modulo Responsabilità civile inquilino: danni (i) subiti da dipendenti dell'assicurato, per servizi o lavori svolti per suo conto; (ii) a cose di terzi derivanti da incendio, fumo, esplosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas e vapori; (iii) da furto; (iv) punitivi per eventi verificatisi negli Stati uniti d'America o in Canada; (v) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; (vi) da proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore, aeromobili; (vii) da inquinamento diaria, acqua e suolo; (viii) da impiego o detenzione di esplosivi; (ix) da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; (x) da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione; (xi) dalla pratica di qualunque sport se non per diletto o svago, di sport ad alto rischio, d'acqua con mezzi a motore, motoristici, da pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby, da tiro con l'arco, football americano, free-climbing, discesa di rapide, da soft air e assimilabili, da sport aerei in genere, parapendio, paracadutismo; (xii) dalla partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente tale da costituire fonte primaria di reddito; (xiii) da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; (xiv) da uso di imbarcazioni di oltre 10 metri; (xv) alla salute, causati da tabacco, funghi, batteri, campi elettromagnetici; (xvi) da OGM; (xvii) da asbesto o altra sostanza che lo contiene; (xviii) in relazione a TSE; (xix) da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, sistema informatico, sistema elettronico di comunicazioni, virus o malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico; (xxi) da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o confidenziali su individui o società; (xxii) a dati software e conseguenti danni da interruzione d'esercizio; (xxiii) causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio; (xxiv) derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di armi e caccia; (xx) da uso del cane per caccia; (xxi) da atti dolosi dell'assicurato; (xxii) da responsabilità solidale dell'assicurato; (xxiii) spese per multe, ammende, sanzioni e spese di giustizia penale;

Modulo animali domestici: Sezione Rimborso Spese: spese per (i) infortunio o malattia derivanti fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, folgorazione; (ii) infortunio o malattia derivanti da scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; (iii) infortunio o malattia derivanti da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, di suoi familiari o qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato; (iv) infortunio da uso dell'animale in violazione della legislazione vigente; (v) infortunio o malattia i cui primi segni clinici siano preesistenti all'inizio dell'assicurazione; (vi) determinate direttamente o indirettamente da leishmaniosi; (vii) infortuni causati da trasporti che non siano effettuati a mezzo di veicoli terrestri gommati o aerei appositamente attrezzati; (viii) infortuni causati da partecipazione a combattimenti organizzati, competizioni sportive e manifestazioni simili (ad

eccezione dei concorsi di bellezza ENCI); (viii) avvelenamento, furto o tentativo di furto; (ix) infortunio o malattia che non siano stati debitamente comunicati alla compagnia; (x) interventi chirurgici eseguiti o prescritti da medico veterinario non autorizzato all'esercizio della professione; (xi) interventi di castrazione e sterilizzazione; (xii) interventi chirurgici aventi finalità estetiche, salvo se di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio; (xiii) per l'acquisto di medicinali, di alimenti e di antiparassitari; (xiv) controlli routinari e vaccinazioni; (xv) per gravidanza e parto spontaneo; (xvi) per parto cesareo nelle razze Bulldog, Bouledogue francese, Mastiff, Bull terrier miniature, Chihuahua, Pechinese e Boston Terrier; (xvii) per malattie dei denti e parodontopatie; (xviii) qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia; (xix) spese per interventi a seguito di ingestione di corpi estranei o asportazione di spighe di graminacee; Sezione Danni a Terzi: (i) spese per maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti; (ii) spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale; (iii) danni subiti dagli assicurati, dal coniuge e/o dal convivente more uxorio, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine; (iv) danni subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato; (v) danni a cose in consegna o custodia, o detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o scopo; (vi) danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'animale; (vii) danni da furto; (ix) danni punitivi per eventi verificatisi negli Stati uniti d'America o in Canada; (viii) danni in occasione di ricovero presso cliniche, ambulatori veterinari pensioni per animali; Sezione Assistenza: danni (i) atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi; (ii) da eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale; (iii) partecipazione a, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti; (iv) uso dell'animale contrario alla legge (maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati);

Modulo Tutela Legale Abitazione: danni (i) subiti per disastro ecologico; (ii) da procedimenti penali per delitto doloso; (iii) controversie di lavoro; (iv) operazioni di acquisto, trasformazione e costruzione di immobili; (v) operazioni di acquisto di beni mobili registrati; (vi) controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali; (vii) derivanti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali già disdetti o la cui recessione, risoluzione o modificazione sono già state chieste al momento della sottoscrizione del contratto;

Modulo Assistenza: danni (i) da dolo dell'Assicurato; (ii) da corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'Assicurato; (iii) avvenuti in Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; Esclusioni comuni alle Garanzie Invio idraulico per interventi di emergenza, Invio di un elettricista per interventi di emergenza, Invio di un termoidraulico per impianto di riscaldamento per interventi di emergenza: interruzione della fornitura da parte dell'erogatore, o rottura di tubature/cavi esterni, a monte del contatore; Garanzia Invio idraulico per interventi di emergenza: non opera in caso di (i) sinistri dovuti a guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici); (ii) otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali); (iii) trabocco dovuto a rigurgito di fogna; Garanzia Invio di un elettricista per interventi di emergenza: non opera per guasti relativi agli apparecchi elettrici; Garanzia Invio di un termoidraulico per impianto di riscaldamento per interventi di emergenza: non opera per guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore; Garanzia Invio di un tecnico condizionatori: non opera per (i) corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura; (ii) cattivo funzionamento degli organi elettrici; (iii) mancata manutenzione del filtro d'aria; (iv) guasti alle schede di funzionamento (in particolar modo per modelli "inverter"); Garanzia Invio tecnico grandi elettrodomestici: non opera per (i) danneggiamento accidentale; (ii) azione diretta o indiretta e/o infiltrazioni di agenti esterni; (iii) vizi/difetti di materiale e/o del prodotto oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del costruttore e/o del distributore e/o del venditore per vizi/difetti dichiarati o in serie; (iv) difetti noti all'Assicurato; (v) montaggio, smontaggio, lavorazione, manutenzione, revisione, rinnovo, puntura, riparazione; (vi) carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ruggine, ossidazione, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento; (vii) ammacature, graffi, macchie, bruciature, deformazioni, lacerazioni, danni di natura estetica e difetti che non compromettono la normale utilizzabilità; (viii) malfunzionamenti riconducibili a modifiche delle caratteristiche di origine, esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo e delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore e/o del costruttore e/o del distributore; (ix) malfunzionamento dovuto all'uso di accessori non approvati dal produttore e/o del costruttore e/o del distributore; (x) malfunzionamenti riconducibili a componenti a vita limitata o sostituibili per normale usura e deterioramento; (xi) malfunzionamenti riconducibili al blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni; (xii) nel caso in cui la riparazione sia avvenuta senza alcun contratto con la Struttura Organizzativa; (xiii) nel caso in cui le prestazioni previste possano violare una qualsiasi legge; (xiv) difetto causato da manipolazioni, riparazione o operazioni di pulizia compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore; (xv) difetto causato dal mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine.

Franchigie e Scoperti

Si precisa che per le seguenti garanzie verrà applicata una franchigia pari ad Euro 150:

Modulo Danni da incendio e rischi accessori inquilino: (i) Cristalli; (ii) Eventi atmosferici e sovraccarico di neve; (iii) Danni da acqua e gelo, ricerca e riparazione; (iv) Atti vandalici e terrorismo; (v) Fenomeno elettrico;

Modulo Furto: (i) se riferiti a dimora abituale, per collezioni, preziosi, gioielli, carte valori e titoli di credito, pregiati, denaro; (ii) se riferiti ad una dimora saltuaria, per pregiati e collezioni; (iii) beni in dipendenze e/o pertinenze non comunicanti; (iv) furto di fissi e infissi; (v) guasti cagionati da ladri; (vi) atti vandalici o dolosi; (v) furto in cassetta di sicurezza; (vi) scippo, rapina/estorsione all'esterno dell'abitazione.

Modulo Animali domestici

Sezione Rimborso spese: spese veterinarie (i) senza intervento chirurgico, qualora l'animale abbia meno di 8 anni; (ii) per intervento chirurgico, qualora l'animale abbia più di 8 anni;

Sezione Danni a Terzi: (i) per i danni a cose; (ii) per i danni derivanti a persone da aggressioni del cane a seguito di affidamento temporaneo ed occasionale ad un custode.

Modulo Responsabilità civile inquilino: (i) spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere da qualsiasi causa determinata, sia per la proprietà che la conduzione; (ii) responsabilità civile per i danni da animali domestici e da cortile, cavalli e animali da sella, anche in custodia a terzi.

Si precisa che alle seguenti garanzie del Modulo Furto verrà applicato uno scoperto del 20%: (i) Caratteristiche costruttive; (ii) Mezzi di chiusura ordinari; (iii) Mezzi di chiusura speciali; (iv) Impianto di allarme nella dimora abituale.

Con riferimento al Modulo Furto, in caso di furti avvenuti in Europa, è prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% in caso di Scippo, rapina/estorsione all'esterno dell'Abitazione.

Periodo di Carenza

Rispetto al Modulo Animali Domestici, Sezione Rimborso Spese, è previsto un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di validità del contratto in caso di rottura del legamento crociato del ginocchio e di 30 giorni per ogni altra ipotesi. Rispetto al Modulo Tutela Legale abitazione, è previsto un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di validità del contratto in caso di controversia contrattuale e di 24 ore in caso di risarcimento di danni extracontrattuali e/o di procedimento penale.

**A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto è rivolto ai soggetti correntisti di Banco BPM S.p.A., locatari di una casa, che desiderano tutelarsi per i rischi di incendio, furto, responsabilità civile, ed interessati a tutelare i propri animali domestici (cani/gatti), nonché alla copertura per prestazioni di tutela legale per le controversie, a carattere giudiziale e stragiudiziale.

**Quali costi devo sostenere?**

Costi intermediazione: la quota parte percepita dagli intermediari per il prodotto Polizza Casa più famiglia inquilino è pari al 40,00%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi lordi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: PiùVera Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami , Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@piuvera-assicurazioni.it , pec: piuvera-assicurazioni@legalmail.it . La Compagnia dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) (obbligatorio).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenza sulla determinazione dell'indennizzo, si potrà ricorrere: (i) alla valutazione di due Periti, nominati dalle parti, per il Modulo Danni da incendio e rischi accessori inquilino e Modulo Furto ed il Modulo Animali Domestici – Sezione Rimborso Spese; (ii) alla valutazione di un Arbitro, designato di comune accordo dalle parti, per il Modulo Tutela Legale Abitazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte relative al presente contratto sono a carico del contraente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. L'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni in vigore al momento di pubblicazione del presente documento risulta pari al 10,00% per la garanzia assistenza ed al 21,25% per le restanti garanzie. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni sopra elencate, se riferite alle garanzie "furto", "incendio" e "responsabilità civile diversi", sono aumentate di un punto percentuale a titolo di addizionale antiracket. La detraibilità dei premi avviene secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente.
---	---

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di PiùVera al seguente link www.piuvera.it/oblio-oncologico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del Contratto di Assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a PiùVera o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi al seguente indirizzo mail info@piuvera-assicurazioni.it
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del Contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Glossario

8



Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano il contratto di Assicurazione

Art. NC1	Decorrenza delle coperture assicurative	16
Art. NC2	Pagamento del premio	16
Art. NC3	Durata e disdetta	16
Art. NC4	Recesso per ripensamento	17
Art. NC5	Recesso per sinistro	17
Art. NC6	Polizze connesse a finanziamento	17
Art. NC7	Dichiarazioni rese in buona fede	18
Art. NC8	Esagerazione dolosa del danno	18
Art. NC9	Altre assicurazioni	18
Art. NC10	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	18
Art. NC11	Oneri fiscali	18
Art. NC12	Foro competente	18
Art. NC13	Modifica delle condizioni di assicurazione	19
Art. NC14	Legge applicabile al contratto	19
Art. NC15	Rinvio alle norme di legge	19
	Art. NC15.1 Sanzioni Internazionali	19
Art. NC16	Comunicazioni	19
Art. NC17	Reclami	20



Modulo danni da incendio e rischi accessori inquilino

Oggetto assicurato

1.	Cos'è assicurato	21
	Art. II1 Incendio dell'abitazione in affitto	21
	Art. II2 Incendio del contenuto e rischi accessori	21
	Art. II3 Ulteriori spese	21
	Art. II4 Limiti di indennizzo del contenuto	22
	Art. II5 Cristalli	22
	Art. II6 Eventi atmosferici e sovraccarico neve	22
	Art. II7 Danni da acqua e gelo	23
	Art. II8 Atti vandalici e terrorismo	23
	Art. II9 Fenomeno elettrico	23
	Art. II10 Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio	24
2.	Cosa non è assicurato	24
	Art. II11 Esclusioni	24
3.	Come è prestata la copertura	25
	Art. II12 Forma di garanzia	25
	Art. II13 Dove vale la copertura	25
	Art. II14 Tabella riepilogativa di franchigie e limiti di indennizzo del modulo incendio	25

Sinistri

Art. II15	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	26
Art. II16	Procedura per la valutazione del danno	26
Art. II17	Mandato dei periti	27
Art. II18	Valore dell'abitazione / contenuto assicurato e determinazione del danno	27
Art. II19	Anticipo degli indennizzi	28
Art. II20	Termine per il pagamento dell'indennizzo	28
Art. II21	Limite massimo dell'indennizzo	28
Art. II22	Rinuncia alla surroga	28
Art. II23	Servizio di Pronto Intervento	28



Modulo furto

Oggetto assicurato

1.	Cos'è assicurato	30
Art. F1	Cosa assicuriamo	30
Art. F2	Limiti di indennizzo	30
Art. F3	Ulteriori garanzie	31
Art. F4	Caratteristiche costruttive	31
Art. F5	Mezzi di chiusura ordinari	31
2.	Cosa non è assicurato	32
Art. F6	Esclusioni	32
3.	Opzioni con riduzione di premio	33
Art. F7	Mezzi di chiusura speciali	33
Art. F8	Impianto di allarme nella dimora abituale	33
4.	Come è prestata la copertura	33
Art. F9	Forma di garanzia	33
Art. F10	Dove vale la copertura	33
Art. F11	Tabella riepilogativa di franchigie / scoperti e limiti di indennizzo	34

Sinistri

Art. F12	Obblighi dell'assicurato e dell'Impresa in caso di sinistro	35
Art. F13	Procedura per la valutazione del danno	35
Art. F14	Mandato dei periti	36
Art. F15	Determinazione del danno	36
Art. F16	Anticipo degli indennizzi	37
Art. F17	Termine per il pagamento dell'indennizzo	37
Art. F18	Limite di indennizzo	37
Art. F19	Recupero delle cose rubate	37



Modulo Responsabilità Civile Inquilino

Oggetto assicurato

1.	Cos'è assicurato	38
Art. RC11	Chi è assicurato	38
Art. RC12	Responsabilità civile della conduzione	38
Art. RC13	Responsabilità civile della vita privata	39
2.	Cosa non è assicurato	40
Art. RC14	Persone non considerate terze	40
Art. RC15	Esclusioni	40
3.	Come è prestata la copertura	42
Art. RC16	Dove vale la copertura	42
Art. RC17	Massimale assicurato	42
Art. RC18	Tabella riepilogativa di franchigie e limiti di risarcimento	42

Sinistri

Art. RC19 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	43
Art. RC10 Termine per il pagamento del sinistro	43
Art. RC11 Gestione delle vertenze e spese legali	43



Modulo animali domestici

Art. AD1 Animali assicurati	45
Art. AD2 Animali non assicurabili	45
Art. AD3 Cani con problemi comportamentali	45



Sezione 1 - Rimborso spese

Oggetto assicurato

1. Cos'è assicurato	46
Art. AD4 Rimborso spese veterinarie	46
Art. AD5 Aumento dei massimali	46
Art. AD6 Rimborso spese funerarie	46
Art. AD7 Ispezioni degli animali assicurati	46
2. Cosa non è assicurato	47
Art. AD8 Esclusioni	47
3. Come è prestata la copertura	47
Art. AD9 Decorrenza della garanzia	47
Art. AD10 Dove vale la copertura	48
Art. AD11 Tabella riepilogativa di franchigie e limiti di indennizzo della sezione I	48

Sinistri

Art. AD12 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	49
Art. AD13 Procedura per la valutazione del danno	49
Art. AD14 Termine per il pagamento del sinistro	50
Art. AD15 Indennizzo	50



Sezione 2 - Danni a terzi

Oggetto assicurato

1. Cos'è assicurato	51
Art. AD16 Chi è assicurato	51
Art. AD17 Responsabilità civile verso terzi	51
Art. AD18 Animali affidati a terzi	51
2. Cosa non è assicurato	52
Art. AD19 Persone non considerate terze	52
Art. AD20 Esclusioni	52
3. Garanzia aggiuntiva acquistabile con aumento del premio	52
Art. AD21 Lesioni fisiche ai figli dell'assicurato	52
4. Come è prestata la copertura	52
Art. AD22 Dove vale la copertura	52
Art. AD23 Massimale assicurato	52
Art. AD24 Tabella riepilogativa di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento sezione II	53

Sinistri

Art. AD25 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	54
Art. AD26 Termine per il pagamento del sinistro	54
Art. AD27 Gestione delle vertenze e spese legali	54



Sezione 3 - Assistenza

Premessa	56
----------	----

Oggetto assicurato

1. Cos'è assicurato	56
Art. AD28 Servizio informazioni veterinarie	56
Art. AD29 Consulenza veterinaria telefonica	56
Art. AD30 Informazioni per viaggiare in compagnia del cane o del gatto	56
Art. AD31 Custodia animali	57
Art. AD32 Recupero dell'animale domestico ritrovato	57
Art. AD33 Ricerca e invio di dog-sitter o cat-sitter	57
Art. AD34 Seconda visita veterinaria	57
2. Cosa non è assicurato	58
Art. AD35 Esclusioni	58
3. Come è prestata la copertura	58
Art. AD36 Dove vale la copertura	58

Sinistri

Art. AD37 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	59
Art. AD38 Erogazione delle prestazioni	59
Art. AD39 Accertamenti in caso di sinistro	59



Modulo tutela legale abitazione

Premessa	60
----------	----

Oggetto assicurato

1. Cos'è assicurato	60
Art. TL1 Chi è assicurato	60
Art. TL2 Prestazioni garantite	60
Art. TL3 Spese assicurate	60
Art. TL4 Consulenza telefonica	61
Art. TL5 Ulteriori spese all'estero	61
2. Cosa non è assicurato	61
Art. TL6 Cosa non è assicurato	61
Art. TL7 Spese escluse	62
3. Come è prestata la copertura	62
Art. TL8 Decorrenza della garanzia	62
Art. TL9 Dove vale la copertura	62

Sinistri

Art. TL10 Obblighi dell'assicurato e dell'Impresa in caso di sinistro	63
Art. TL11 Come denunciare un sinistro	63
Art. TL12 Modalità di gestione del sinistro	63
Art. TL13 Esonero di responsabilità	64
Art. TL14 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del sinistro	64



Modulo Assistenza

Premessa

65

Oggetto assicurato

1. Cos'è assicurato	65
Art. A1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	65
Art. A2 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	65
Art. A3 Invio di un termoidraulico per impianto di riscaldamento interventi di emergenza	66
Art. A4 Invio di un fabbro / serramentista per interventi di emergenza	66
Art. A5 Intervento di emergenza per danni da acqua	66
Art. A6 Invio di un tapparellista	67
Art. A7 Invio di un vetraio	67
Art. A8 Invio di un tecnico condizionatori	67
Art. A9 Invio di un sorvegliante	68
Art. A10 Trasloco	68
Art. A11 Ripristino dell'abitabilità a seguito di allagamento	68
Art. A12 Reperimento telefonico di un'impresa per la disinvestazione o derattizzazione dell'abitazione	69
Art. A13 Accesso rete artigiani	69
Art. A14 Invio tecnico grandi elettrodomestici	69
Art. A15 Trasporto di elettrodomestici	70
Art. A16 Soggiorno in albergo o residence	70
Art. A17 Effetti personali in caso di emergenza	71
Art. A18 Rientro anticipato	71
Art. A19 Viaggio di un familiare	71
2. Cosa non è assicurato	72
Art. A20 Esclusioni	72
3. Come è prestata la copertura	72
Art. A21 Dove vale la copertura	72

Sinistri

Art. A22 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	73
Art. A23 Erogazione delle prestazioni	73
Art. A24 Accertamenti in caso di sinistro	73



Informativa in materia di Protezione dei dati personali

74

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti il contratto, le Parti attribuiscono il seguente significato:

ABITAZIONE

I locali destinati a civile abitazione tra loro comunicanti, a uso unifamiliare e ad ufficio/studio professionale privato (se coesistente e comunicante con i locali), **escluso solo il valore dell'area (terreno)**:

Sono compresi:

- fissi e infissi;
- opere di fondazione o interrato;
- dipendenze e/o pertinenze, se attinenti alla conduzione dell'Abitazione assicurata **ed escluso qualsiasi loro uso professionale o commerciale**;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio di combustibili al servizio dell'Abitazione assicurata, muri di cinta, piscine, campi e attrezzature sportive e da gioco, strade private interne, cortili. **Sono esclusi gli alberi**;
- tinteggiature, tappezzeria, moquettes, controsoffittature, tende frangisole esterne (se installate su strutture fisse ancorate a muri perimetrali o muri esterni o al soffitto dei balconi soprastanti);
- antenne televisive, radiorecettori e/o trasmettenti;
- statue, affreschi e decorazioni **che non abbiano valore artistico**;
- pannelli solari (fotovoltaici e termici);
- ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, per la distribuzione del gas, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione fissa al servizio dell'Abitazione assicurata;
- migliorie apportate dal locatario;
- parti in comune del Fabbricato in condominio, per la sola parte pro-quota dell'assicurato.

Tipologie di Abitazione (vale l'opzione riportata in polizza):

- **Appartamento**: locali facenti parte di un Fabbricato in condominio, costituito da più appartamenti contigui, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuno con un accesso proprio all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
- **Villa a schiera o villa plurifamiliare**: locali facenti parte di un Fabbricato, costituito da più abitazioni contigue, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuna con uno o più accessi dall'esterno propri e indipendenti;
- **Villa unifamiliare**: locali con uno o più accessi dall'esterno, propri e indipendenti, isolata da altri fabbricati.

ALLAGAMENTO

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta dovuto ad eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti ad esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

ANIMALI DOMESTICI

Animali da compagnia e da cortile, cavalli e altri animali da sella. **Per il Modulo "Animali Domestici", si intende esclusivamente il cane o gatto indicato in polizza.**

ARBITRATO

È una procedura alternativa al ricorso alla giustizia civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

BED AND BREAKFAST

Il servizio di alloggio e prima colazione offerti nella dimora abituale e/o nei locali direttamente comunicanti, saltuariamente o per periodi stagionali, avvalendosi della normale collaborazione familiare. **L'attività deve essere esercitata in conformità alle disposizioni di legge vigenti.**

CAPPOTTO TERMICO DEI FABBRICATI

L'elemento termico intonacabile per facciate atto ridurre gli effetti prodotti nella struttura o nella muratura dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.

CENTRALE OPERATIVA

La Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti 121 – 00156 – Roma costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

COLLABORATORI DOMESTICI

Coloro che prestano un'attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare dell'assicurato come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi.

COLLEZIONI

Vedi definizione contenuto.

COLPO D'ARIETE

Il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola. O viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

COMUNICAZIONE (ALLA SOCIETÀ)

Le comunicazioni effettuate alla Società si intendono per lettera raccomandata a.r., all'indirizzo PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

CONTENUTO

Tutto quanto contenuto nell'abitazione assicurata e nell'eventuale ufficio/studio professionale privato, coesistente e comunicante, appartenente all'assicurato, a persone del suo nucleo familiare o a terzi (limitatamente, per questi ultimi, a quanto contenuto nell'abitazione assicurata) e destinato a:

- uso domestico, come ad esempio: mobili, arredo, suppellettili, vetture, scorte alimentari, elettrodomestici, apparecchi non elettronici al servizio della casa, comprese le tende frangisole;
- uso personale, come ad esempio abbigliamento, documenti, attrezzature sportive **a uso non professionale**, archivi.

Sono comprese le biciclette, i natanti e i relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, attrezzature per giardinaggio a motore. **Sono escluse le roulotte, i veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti.**

Sono inoltre comprese:

- Apparecchiature elettroniche, che basano il loro funzionamento su circuiti a corrente debole basati sullo sfruttamento di particolari proprietà fisiche degli elettroni, come ad esempio: Hi-Fi, radio, televisori, complessi fonici e stereofonici, strumenti musicali, palmari, stampanti, telefoni cellulari, computer, videoregistratori, DVD, apparecchi e macchine fotografiche (comprese le attrezzature per la stampa) apparecchi cine foto/ottici come ad esempio videocamere, cineprese, binocoli, proiettori;
- Collezioni: raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore;
- Gioielli e preziosi: oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle; orologi anche in metallo o di altri materiali **che abbiano un valore unitario superiore a € 4.000;**
- Oggetti pregiati: pellicce, quadri, arazzi, tappeti di particolare valore artistico, mosaici, sculture, statue, affreschi e simili, oggetti d'arte o di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte, mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria;
- Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Sono comprese le cose appartenenti all'assicurato, a persone del suo nucleo familiare e/o a terzi poste nelle pertinenze e/o dipendenze anche non comunicanti, purché **a uso esclusivo dell'assicurato, con l'esclusione delle collezioni, dei gioielli e preziosi, degli oggetti pregiati e dei valori.**

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

CONVIVENTE "MORE UXORIO"

La persona, che in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'assicurato, **adeguatamente documentato e socialmente noto**, convive stabilmente con l'assicurato e ha in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia.

Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato.

COSE

Gli oggetti materiali.

DANNO

Il pregiudizio economico determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, scoperti.

DANNO EXTRACONTRATTUALE

È il danno ingiusto alla persona o a cose derivante da un fatto doloso o colposo.

DANNO INDIRETTO

Danno non inerente la materialità della cosa assicurata.

DANNO MATERIALE E DIRETTO

Danno inerente la materialità della cosa assicurata, che deriva dall'azione diretta dell'evento garantito.

DECORRENZA

Momento in cui il contratto è concluso, **a condizione che sia stato pagato il premio pattuito**, salvo quanto espressamente derogato all'interno degli articoli che disciplinano singole garanzie.

DELITTO

È una tipologia di reato. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

DESTINAZIONE D'USO

L'intero Fabbricato che ospita l'Abitazione assicurata deve essere adibito **per almeno il 51% a civile abitazione e non devono essere presenti depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse**. L'Abitazione assicurata deve essere interamente adibita a civile Abitazione con eventuale ufficio/studio professionale privato, se coesistente e con essa comunicante.

DIMORA ABITUALE

L'Abitazione della quale l'Assicurato e i suoi familiari, o l'inquilino se l'abitazione è data in affitto, dimorano in modo continuativo per la maggior parte dell'anno e che costituisce il loro domicilio principale.

DIMORA SALTUARIA

L'Abitazione nella quale l'assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente per la maggior parte dell'anno.

DIPENDENZE E PERTINENZE

Locali, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione dell'Abitazione assicurata, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali termiche, cantine, solai, box, vani tecnici e altri locali a uso esclusivo dell'assicurato, aventi le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato del quale fanno parte.

DIRITTO CIVILE

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DISABITAZIONE

L'assenza continuativa dell'assicurato e dei suoi familiari dall'Abitazione assicurata. **La sola presenza diurna e non notturna è considerata disabitazione. Il periodo di disabitazione si intende interrotto in caso di presenza nell'Abitazione dell'assicurato o di suoi familiari anche non conviventi, di personale domestico, o di altra persona anche non legata da rapporti familiari incaricato dall'assicurato di custodire l'Abitazione.**

DOCUMENTAZIONE VETERINARIA

Gli originali della cartella clinica comprendente tutta la certificazione veterinaria costituita da: diagnosi, pareri e prescrizioni dei medici veterinari, radiografie, esami strumentali e diagnostici, nonché della documentazione di spesa.

DOLOSO

Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.

EFFETTI PERSONALI

Vestituario, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine e apparecchi cine foto/ottici, telefoni cellulari e relativi accessori, palmari e personal computer, attrezzature sportive dell'assicurato o dei suoi familiari. **Sono esclusi, veicoli, valori e oggetti pregiati.**

ELETTRODOMESTICI

Gli apparecchi elettrici ed elettronici utilizzati nei lavori domestici o destinati al servizio e a conforto della persona o nell'ambito dell'Abitazione.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

L'azione finalizzata, mediante violenza o minaccia, a costringere qualcuno a fare o a omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ai sensi dell'articolo 629 del Codice Penale.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, in buone condizioni di statica e manutenzione, destinata **per almeno il 51% a civile abitazione**, che ospita l'Abitazione assicurata. Tipologia costruttiva (vale l'opzione riportata in polizza):

Antisismico, devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:

- fabbricato conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/03/2003 o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni;
- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;
- sono tollerati:
 - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
 - armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
 - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.

Cemento armato, devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;
- sono tollerati:
 - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
 - armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
 - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato **complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.**

Muratura, devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili;
- sono tollerati:
 - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
 - armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
 - materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto **non superiori al 10% della superficie totale;**

- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente **non superiori al 25% del fabbricato stesso**.

Bioedilizia, devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:

- struttura realizzata con prodotti specifici precostituiti, in particolare con pareti esterne formate da pannelli modulari aventi anche funzione portante verticale, solai, struttura portante, armatura e copertura del tetto, il tutto comunque costruito;
- costruzione **certificata almeno Rei 90** (o altra equivalente) dalla casa costruttrice.
- la struttura posizionata e ancorata a una fondazione a platea.

FENOMENO ELETTRICO

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- **corto circuito**: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- **variazione di corrente**: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- **sovratensioni**: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- **arco voltaico**: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FISSI, INFISSI E SERRAMENTI

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finimento o protezione.

FORMA DI GARANZIA

Vedi definizione "Tipo e forma e di garanzia".

FRANCHIGIA

La parte di danno espressa in misura fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

FRATTURA SCHELETRICA

Frattura di una struttura ossea per sollecitazioni traumatiche eccedenti il suo limite di resistenza, che sia strumentalmente accertata mediante idonea indagine radiografica: raggi standard e/o RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) e/o TAC (Tomografia Assiale Computerizzata). **Non sono da considerare fratture le lesioni a strutture cartilaginee nonché le infrazioni.**

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI

Vedi definizione contenuto.

IMPIANTO D'ALLARME

Sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione atto a segnalare, mediante segnale acustico e/o collegamento automatico con guardia privata e/o pubblica, l'introduzione o il tentativo di introduzione di soggetti non autorizzati nei luoghi protetti dall'impianto.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

INFORTUNIO

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.

INVALIDITÀ PERMANENTE

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

INONDAZIONE ED ALLUVIONE

Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

INTERMEDIARIO (OVE PRESENTE)

Il Banco BPM S.p.A. che distribuisce il presente prodotto nelle modalità e nei limiti indicati sul sito www.bancobpmspa.it.

INTERVENTO CHIRURGICO

Atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata a intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.

IVASS EX ISVAP

Indica l'organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo vigenti.

MALATTIA

Qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia una malformazione o difetto fisico e non sia dipendente da infortunio.

MATERIALI INCOMBUSTIBILI

Sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

MASSIMALE

La somma massima, stabilita nel contratto, che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di uno o più sinistri indennizzabili a termini di polizza avvenuti nello stesso anno assicurativo.

NUCLEO FAMILIARE

L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela con il Contraente che convivono stabilmente con lui e che hanno in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia. Sono comprese anche le persone legate da vincolo personale di fatto, duraturo, continuativo e socialmente noto (convivenza more uxorio) con il Contraente che convivono stabilmente con lui e hanno in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia.

Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato.

OGGETTI PREGIATI

Vedi definizione contenuto.

PANNELLI SOLARI (FOTOVOLTAICI E TERMICI)

Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte dell'Abitazione assicurata. I pannelli solari (fotovoltaici e termici) devono essere installati sul tetto dell'Abitazione o su altri minori fabbricati costituenti dipendenze.

PARTI

Il Contraente/Assicurato e la Società.

POLIZZA

Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

PRESTAZIONI

I servizi prestati dalla Centrale Operativa all'assicurato.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente

dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.

REGOLAMENTI

Indica i regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni emanati dall'ISVAP, ora IVASS ovvero qualsiasi altra fonte secondaria rilevante emanata da un'autorità competente.

RICOVERO

La permanenza in una clinica veterinaria che comporti il pernottamento.

RISCHIO

La possibilità che si verifichi un sinistro.

SCOPERTO

La percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Se lo scoperto opera in concomitanza con una franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.**

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia. Nel Modulo "Tutela Legale Abitazione", per sinistro si intende il caso assicurativo, ovvero la violazione di norme o l'inadempimento che dà origine alla vertenza.

Nel Modulo "Assistenza", il termine sinistro indica l'evento che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato e verificatosi in un momento successivo alla conclusione del contratto.

SOCIETÀ

PiùVera Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

SPESE DI GIUSTIZIA

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

SPESE DI SOCCOMBENZA

Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla definizione Diritto civile).

SPESE PERITALI

Nel Modulo di "Tutela Legale" sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

TERRORISMO

Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto altrui o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o autorità o di impaurire la popolazione o una parte della stessa.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TETTO

L'insieme delle strutture destinate a coprire il fabbricato e a proteggerlo dagli eventi atmosferici.

TIPO E FORMA E DI GARANZIA

Stabiliscono il criterio con cui si determina il valore delle somme assicurate e il criterio con cui si determina l'indennizzo.

- **Tipo di garanzia:** Valore a nuovo.
- **Forma di garanzia:** Primo Rischio Assoluto.

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

TRUFFA

Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 640 del Codice Penale).

TUTELA LEGALE

La garanzia tutela legale ai sensi del D. Lgs. n° 209 del 2005, articoli 163, 164, 173, 174 e correlati.

UNICO CASO ASSICURATIVO

Nel Modulo di "Tutela Legale Abitazione" il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE A NUOVO

Tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato secondo il seguente criterio:

- per l'Abitazione: la spesa necessaria per la sua integrale ricostruzione a nuovo, compresi gli oneri di urbanizzazione e di adeguamento alle disposizioni vigenti al momento del sinistro, escludendo **solo il valore dell'area (terreno)**;
- per il Contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo, uguale o equivalente per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

VALORE REALE

Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione.

Per l'Abitazione non si tiene conto del valore dell'area (terreno).

VALORI

Vedi definizione contenuto.

VETRI ANTISFONDAMENTO/STRATIFICATI

Le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale **non inferiore a 6 mm**.

VETRI E SPECCHI

Tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e plexiglas.

Condizioni di Assicurazione

Per informazioni generali sulla Polizza telefonare:

Numero verde 800.055.177 (per l'Italia)
Linea Urbana +39 02. 30548801 (per l'Estero)

Contattabile telefonicamente dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:00 alle ore 18:00

Norme comuni che regolano il contratto di Assicurazione

Questa polizza facoltativa assicura, a seconda delle garanzie attivate, l'abitazione (abituale o saltuaria) e il suo contenuto, il patrimonio familiare e gli animali domestici.

Art. NC1 Decorrenza delle coperture assicurative

Le coperture assicurative indicate in polizza hanno effetto, salvo quanto espressamente derogato dagli articoli che disciplinano le singole garanzie, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza purché sia stata pagata la prima rata di premio. Diversamente hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Art. NC2 Pagamento del premio

Il premio è pagato anticipatamente e con rateazione indicata in polizza. Il contraente deve versare le rate di premio alle scadenze pattuite mediante addebito diretto sul conto corrente presso il Banco BPM a lui intestato, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali dello stesso. L'estratto conto del conto corrente costituisce quietanza di pagamento.

Se alle scadenze convenute, il contraente non paga le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata di premio e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento di tutte le rate insolute.

Se il contraente non adempie agli obblighi relativi al pagamento del premio, la Società non sarà obbligata a corrispondere nessun indennizzo in caso di sinistro e il contratto verrà risolto di diritto nel termine di due mesi dal giorno in cui la prima rata di premio insoluta è scaduta. L'importo di premio indicato in polizza è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dall'impresa all'Intermediario.

Art. NC3 Durata e disdetta

L'assicurazione ha la durata indicata in polizza, senza tacito rinnovo. Pertanto la validità del contratto cessa alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in polizza, senza alcun obbligo di disdetta.

Allo scadere di ciascuna rata di premio il contraente può recedere dal contratto con comunicazione scritta ricevuta dalla Società almeno 10 giorni prima della scadenza della rata di premio:

- inoltrata mediante lettera raccomandata a.r., all'indirizzo PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano;
- oppure mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile presso la filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione.

Art. NC4 Recesso per ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, entro 14 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa il contraente può recedere dal contratto nelle seguenti modalità:

– a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

PiùVera Assicurazioni S.p.A. Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano

– oppure tramite indirizzo di Posta Certificata:

piuvera-assicurazioni@legalmail.it

la Società provvederà a rimborsare il Contraente e ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Per avvalersi di questo diritto, il contraente dovrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto e la Società provvederà a rimborsare il Contraente.

Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:

$$R = P * GR/D$$

Dove:

R = premio da rimborsare

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

GR = giorni residui di copertura

D = durata totale (in giorni) della copertura.

Articolo applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. regolamento 40/2018 e codice del consumo).

Art. NC5 Recesso per sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte, con un preavviso di almeno 30 giorni e ha effetto:

- nel caso di rateazione mensile: dalla prima rata di premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti;
- nel caso di rateazione annuale: dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione; la Società rimborsa al contraente, entro quindici giorni dalla data di annullazione del contratto, la parte di premio imponibile versata e non goduta.

Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:

$$R = P * GR/D$$

Dove:

R = premio da rimborsare

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

GR = giorni residui di copertura

D = durata totale (in giorni) della copertura.

Art. NC6 Polizze connesse a finanziamento

VINCOLO E IPOTECA

L'assicurazione "Incendio dell'Abitazione" non è vincolata a favore della Banca Intermediaria, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati. Se l'assicurazione "Incendio dell'Abitazione" è vincolata a favore dell'Ente che ha erogato il Finanziamento (diverso dalla Banca Intermediaria della presente Polizza) in relazione al contratto di mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile assicurato, in caso di sinistro la Società liquiderà l'Ente vincolatario, secondo quanto disposto dall'art. 2742 del Codice Civile, fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e, per la parte eccedente tale vincolo, liquiderà direttamente l'Assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare del danno.

La Società si obbliga a non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso dell'Ente Vincolatario.

RECESSO ENTRO 30 O 60 GIORNI

Il contraente può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza con comunicazione scritta:

- inoltrata mediante lettera raccomandata a.r., all'indirizzo PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano;

- oppure mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile presso la filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Società successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

Nel caso di recesso esercitato **entro 30 giorni dalla data di decorrenza** la Società procederà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso dell'intero premio corrisposto dal Contraente, senza alcun onere a carico di quest'ultimo.

Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente **ed entro 60 giorni dalla data di decorrenza** la Società procederà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio corrisposto dal Contraente, **ma saranno trattenute le imposte versate dalla Società**.

Art. NC7 Dichiarazioni rese in buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.

Art. NC8 Esagerazione dolosa del danno

L'assicurato perde il diritto all'indennizzo se:

- aumenta dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- sottrae, occulta, manomette i beni rimasti dopo il sinistro;
- modifica o altera le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo;
- aggrava, altera gli indizi del reato.

Art. NC9 Altre assicurazioni

In caso di sinistro l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto (artt. 1910 comma 3 e 1913 del Codice Civile).

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. NC10 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dall'Assicurato e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti per l'Assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. NC11 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, restano a carico del contraente.

Art. NC12 Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro ove il contraente ha la residenza o il domicilio elettivo.

Art. NC13 Modifica delle condizioni di assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. NC14 Legge applicabile al contratto

Il contratto di assicurazione è regolato dalla Legge Italiana.

Art. NC15 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

Art. NC15.1 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (C.A.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di C.A.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto assicurativo se tale pagamento viola queste misure.

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere informazioni e documentazione per verificare la conformità alle Sanzioni Internazionali. Fino a quando non sarà fornita prova soddisfacente dell'assenza di violazioni, la Compagnia potrà sospendere operazioni, rifiutare pagamenti o bloccare fondi, senza responsabilità, penalità o indennizzo per eventuali ritardi o sospensioni.

Dichiarazioni e Obblighi del Cliente

Il Cliente dichiara e garantisce che, per tutta la durata del contratto, né esso né, per quanto di sua conoscenza, alcuna delle sue controllate, amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o rappresentanti:

- siano una Persona Sanzionata;
- siano posseduti o controllati da una Persona Sanzionata;
- siano situati, residenti ovvero con sede legale in un Paese Sanzionato;
- siano coinvolti in attività con una Persona Sanzionata o con soggetti situati in un Paese Sanzionato.
- abbiano ricevuto fondi o altri beni da una Persona Sanzionata.

Il Cliente si impegna a notificare tempestivamente la Compagnia di qualsiasi circostanza che possa rendere inaccurata o non veritiera la suddetta dichiarazione. Inoltre, garantisce che non utilizzerà, direttamente o indirettamente, alcun provento derivante dal Contratto per finanziare, agevolare o sostenere attività con Persone Sanzionate o soggetti situati in Paesi Sanzionati, né effettuerà pagamenti con fondi di provenienza non conforme alle Sanzioni Internazionali.

Art. NC16 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato/Contraente alla Società possono essere fatte telefonando a:

Numero Verde 800.055.177 (per l'Italia)
Linea urbana 02.30548801 (per l'estero)
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00

Inviando mail a

info@piuvera-assicurazioni.it

Qualsiasi richiesta del contraente sulle garanzie offerte dalla presente polizza può essere fatta direttamente a questi recapiti.

Art. NC17 Reclami

RECLAMO ALLA SOCIETÀ

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Servizio Reclami
Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano (Italia)
e.mail: reclami@piuvera-assicurazioni.it

indicando i seguenti dati:

- nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente;
- numero di polizza;
- nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro a cui si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alla Compagnia saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante.

RECLAMO ALL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale n°21
00187 Roma
Fax 06 42133206
e.mail tutela.consumatore@pec.ivass.it

tramite e-mail, fax o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it – sezione Per i Consumatori – Reclami – Guida ai reclami), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauritiva descrizione del motivo della lamentela;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D. Lgs. del 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Modulo danni da incendio e rischi accessori inquilino

Oggetto assicurato

CAPITOLO 1 – Cosa è assicurato

Art. II1 Incendio dell'abitazione in affitto

La Società, esclusivamente nei casi di responsabilità dell'inquilino Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza, risarcisce i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo all'Abitazione assicurata.

Art. II2 Incendio del contenuto e rischi accessori

La Società, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, e con i limiti e le franchigie indicati in polizza, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Contenuto assicurato dell'Abitazione indicata in polizza, causati da:

- incendio, compresi i guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- fulmine, escluso il conseguente fenomeno elettrico;
- esplosione, implosione e scoppio, anche esterni, **non causati da ordigni esplosivi**;
- caduta di aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- urto di veicoli o di natanti, **non di proprietà né in uso all'assicurato**, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché provocati dagli eventi previsti ai precedenti punti, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i **beni posti nell'ambito di 50 metri da essi**;
- fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Abitazione indicata in polizza.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, e/o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto devono rispondere a norma di legge.

Art. II3 Ulteriori spese

La garanzia comprende le seguenti prestazioni, sempre operanti, in eccedenza alla somma assicurata Abitazione e/o Contenuto, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili con un **limite massimo pari al 20% dell'indennizzo**:

- spese per demolire, sgomberare e smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro;
- spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi del Contenuto assicurato, **nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni all'Abitazione indicata in polizza e per il periodo strettamente necessario**;
- onorari di consulenti, ingegneri, architetti e del perito nominato dal Contraente conformemente al disposto dell'Art. II15 "Procedura per la valutazione del danno" e dall'Art. II16 "Mandato dei periti", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
- gli oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro.

La garanzia comprende inoltre, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili le spese per il rifacimento di documenti personali, smarriti, distrutti o danneggiati con il **massimo € 250 per annualità assicurativa**.

Art. II4 Limiti di indennizzo del contenuto

Fermi i limiti di indennizzo di ogni singola garanzia, la Società in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:

- del 50% della somma assicurata Contenuto con il massimo di € 10.000 per gioielli, preziosi, collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito;
- di € 12.000 per singolo oggetto pregiato;
- del 10% della somma assicurata Contenuto con il massimo di € 1.000 per il denaro;
- del 10% della somma assicurata Contenuto per beni contenuti nelle dipendenze e/o pertinenze;

sono escluse le collezioni, gli oggetti pregiati, i gioielli e preziosi, i valori, posti nelle pertinenze non comunicanti.

Art. II5 Cristalli

L'assicurazione è prestata, con applicazione di una **franchigia di € 150**, per la rottura accidentale o per fatto di persone estranee all'Assicurato, delle lastre piane e curve – di cristallo, mezzo cristallo, o specchio, vetro e plexiglas, facenti parte del Contenuto, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, **integre ed esenti da difetti al momento della conclusione del contratto.**

La garanzia vale anche per i danni di rottura:

- avvenuti in occasione di furto tentato o consumato;
- verificatisi in occasione di scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;
- causati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica;

La Società rinuncia all'eventuale azione di surroga nei confronti di terzi responsabili del sinistro.

La garanzia è prestata, con un limite massimo di € 1.500 per anno assicurativo.

ESCLUSIONI

Non sono coperti i danni:

- da rigature, screpolature e scheggiature;
- alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, verande e lucernari;
- da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici;
- da rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.

Art. II6 Eventi atmosferici e sovraccarico neve

La Società, con l'applicazione di una **franchigia di € 150**, risarcisce i danni materiali e diretti al Contenuto assicurato causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.

La Società indennizza inoltre, con l'applicazione di una **franchigia di € 150**, i danni derivanti al Contenuto da crollo o sfondamento del tetto provocato dall'azione diretta della neve a fabbricati conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione.

L'indennizzo verrà corrisposto sino ad un **limite massimo pari al 80% della somma assicurata per il Contenuto.**

ESCLUSIONI

La Società non risponde dei danni:

- da bagnamento all'interno dell'Abitazione, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati;
- da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- da mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- da gelo, neve, valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;
- da cedimento o franamento del terreno;
- causati a enti mobili all'aperto e/o installazioni esterne quali recinti, cancelli, cavi aerei e simili.

Art. II7 Danni da acqua e gelo

DANNI DA ACQUA

La Società, con l'applicazione di una **franchigia di € 150**, risarcisce i danni materiali e diretti causati al Contenuto assicurato da **acqua condotta e fuoriuscita acqua da elettrodomestici**:

- **spargimento d'acqua** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio dell'Abitazione indicata in polizza;
- **fuoriuscita di acqua da elettrodomestici** a seguito di rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso dell'Abitazione indicata in polizza.

L'indennizzo verrà corrisposto sino ad un **limite massimo di € 10.000 per anno assicurativo**.

ESCLUSIONE

La Società non risponde dei danni:

- causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti antincendio;
- causati da usura o carenza di manutenzione;
- causati da guasti o rottura di condutture completamente interrate;
- verificatisi durante l'installazione degli elettrodomestici stessi, o durante operazioni di prova o di collaudo;
- dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

GELO

La Società, con l'applicazione di una **franchigia di € 150**, risarcisce i danni materiali e diretti causati al Contenuto assicurato da rottura, derivante da gelo, di impianti idrici, igienici, termici, tecnici e/o tubazioni in genere di pertinenza dell'Abitazione indicata in polizza, con il massimo di **€ 2.000 per annualità assicurativa**. La garanzia è prestata a condizione che l'Abitazione sia situata a non oltre 800 metri sul livello del mare e che sia dotata di impianto di riscaldamento.

ESCLUSIONE

La Società non risponde dei danni:

- causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti antincendio;
- causati da usura o carenza di manutenzione;
- causati da guasti o rottura di condutture completamente interrate;
- dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Art. II8 Atti vandalici e terrorismo

La Società, con l'applicazione di una **franchigia € 150**, indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto assicurato causati da atti vandalici o dolosi di terzi avvenuti anche in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, compresi gli ordigni esplosivi.

ESCLUSIONI

Relativamente al terrorismo, è escluso il danno causato da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.

Art. II9 Fenomeno elettrico

La Società, con l'applicazione di una **franchigia di € 150**, indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto assicurato causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati.

L'indennizzo verrà corrisposto sino ad un **limite massimo di € 3.000 per annualità assicurativa**.

L'indennizzo verrà effettuato sulla base delle seguenti modalità:

- per beni acquistati nuovi da non oltre 24 mesi sarà riconosciuto il valore a nuovo, con il massimo del doppio del valore reale ed effettivo;
- per beni acquistati da oltre 24 mesi sarà riconosciuto esclusivamente il valore reale ed effettivo.

Per gli oggetti inservibili o non funzionanti la garanzia è prestata secondo il reale ed effettivo valore al momento del sinistro.

ESCLUSIONI

La Società non risponde dei danni:

- causati da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato o al contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi:

- i costi di intervento e di sostituzione delle relative componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva;
- i danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne.

Art. II10 Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio

(garanzia operante solo se non acquistata la garanzia "Responsabilità Civile della Conduzione" nel Modulo Responsabilità Civile Inquilino).

La Società, sino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000 per annualità assicurativa risarcisce le somme che l'assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a seguito di incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo **con esclusione di ogni altra garanzia prestata**.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. **Se tale copertura è prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata solo in eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

Non sono coperti i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate su questi mezzi;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne.

Non sono considerati terzi e pertanto non possono essere risarciti l'assicurato, il proprio coniuge, i propri discendenti e ascendenti e, se appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato ovvero conviventi, qualsiasi altro parente o affine.

CAPITOLO 2 – Cosa non è assicurato

Art. II11 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati, salvo quelli espressamente previsti;
2. all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale;
3. causati con dolo del contraente o dell'assicurato;
4. causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
5. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
6. da smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
7. da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene, frane e/o cedimenti del terreno;
8. causati da diretta o indiretta emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
9. diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
10. diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da qualsiasi accesso, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
11. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
12. causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

CAPITOLO 3 – Come è prestata la copertura

Art. II12 Forma di garanzia

Tutte le garanzie del presente Modulo sono prestate ai beni assicurati (Abitazione e/o Contenuto) nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. II13 Dove vale la copertura

L'Assicurazione è valida per rischi ubicati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato del Vaticano.

Art. II14 Tabella riepilogativa di franchigie e limiti di indennizzo del modulo incendio

ARTICOLI DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE GARANZIE	MASSIMO INDENNIZZO / RISARCIMENTO	FRANCHIGIA PER SINISTRO
ART. II3	Spese demolizione e sgombero residui		
	Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito del Contenuto	20% dell'indennizzo	
	Onorari di consulenti, periti, ingegneri		
	Oneri di urbanizzazione e ricostruzione		
	Spese rifacimento documenti	€ 250 per anno	Nessuno
ART. II4	Gioielli, preziosi, collezioni, carte, valori, libretti e titoli di credito	50% somma assicurata Contenuto massimo € 10.000 per sinistro	
	Pregiati	€ 12.000 per singolo oggetto	
	Denaro	10% somma assicurata Contenuto massimo € 1.000 per sinistro	
	Beni nelle dipendenze e / o pertinenze	10% somma assicurata Contenuto	
ART. II5	Cristalli	€ 1.500 per anno	
ART. II6	Eventi atmosferici e sovraccarico neve	80% somma assicurata Contenuto	
ART. II7	Danni da acqua	€ 10.000 per anno	€ 150
	Gelo	€ 2.000 per anno	
ART. II8	Atti vandalici e terrorismo	100% somma assicurata Contenuto	
ART. II9	Fenomeno elettrico	€ 3.000 per anno	
ART. II10	Ricorso Terzi da incendio	€ 1.000 per anno	Nessuno

Art. II15 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro:

- l'Assicurato deve fare quanto possibile per arrestare o diminuire il danno. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Sono a carico della Società le relative spese ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- l'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, deve dare avviso del sinistro: telefonando al

Numero Verde 800767888
Linea urbana 02.30548800 (per l'Esteri)
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

inviando email a

sinistri@piuvera-assicurazioni.it

inviando PEC a

sinistri-piuvera-assicurazioni@legalmail.it

denunciando a

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri – Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano (Italia)

entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza comunicando: la data, l'ora e il luogo del sinistro; la causa del sinistro; la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; il nominativo di eventuali testimoni; il nominativo di eventuali terzi danneggiati; la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno; il numero di polizza e il nominativo del Contraente. Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione alla Società.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;

- se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso, l'Assicurato deve denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno, trasmettendo successivamente copia della denuncia alla Società e, qualora la Società lo richiedesse, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente;
- l'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- l'Assicurato deve predisporre, nei 25 giorni successivi al primo avviso, un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte e/o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- l'Assicurato deve denunciare, anche al debitore, tempestivamente e nel più breve tempo possibile la distruzione di titoli di credito ed esperire se possibile la procedura di ammortamento.

Art. II16 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o persona dalla stessa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata;
- b. oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito

o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e dalle altre persone eventualmente nominate da quest'ultimo;** quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. II17 Mandato dei periti

I Periti devono:

indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. II15 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
- stimare il valore a nuovo dell'Abitazione o del Contenuto ed il valore dei medesimi al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art II18 "Valore dell'Abitazione/Contenuto assicurato e determinazione del danno";
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. II16 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa**, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanzia. **La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla.** Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. II18 Valore dell'abitazione / contenuto assicurato e determinazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato in base al "Valore al nuovo":

- per l'Abitazione si stimano i costi necessari per ricostruire o ripristinare le parti distrutte o danneggiate;
- per il Contenuto si stimano i costi necessari per la riparazione o, se i costi sono inferiori, per il rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità;

da tale risultato si deve dedurre il valore dei residui.

Per la liquidazione del danno determinato in base al "Valore a nuovo" si procede con le seguenti modalità:

- il danno viene valutato con il criterio previsto dal tipo di garanzia "Valore reale" che tiene conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione;
- l'Assicurato ha diritto a un supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al "Valore a nuovo" e quella effettuata in base al "Valore reale". L'Assicurato acquisisce il diritto all'intero indennizzo **solo a ricostruzione, ripristino, rimpiazzo o riparazione avvenute, comunque, non oltre 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In tal caso si procederà a determinare un ulteriore periodo per la ricostruzione, il rimpiazzo, la riparazione o il ripristino di durata non inferiore a 6 mesi e superiore a 12. Diversamente, la Società non procede al versamento del supplemento e il danno resta determinato secondo il criterio del "Valore reale".**

In alternativa al ripristino o alla ricostruzione dell'Abitazione danneggiata, l'assicurato può decidere di acquistare una nuova Abitazione, fermo restando il valore dell'indennizzo determinato con il criterio di liquidazione previsto dalla forma di garanzia valore a nuovo.

Resta convenuto che **in nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore:**

- **per l'Abitazione: al doppio del "Valore reale" che l'Abitazione aveva al momento del sinistro;**
- **per il Contenuto: al triplo del "Valore reale" che le cose assicurate hanno al momento del sinistro.**

Diversamente da quanto sopra indicato:

- per i danni alle lastre di cristallo/vetro si stima la spesa necessaria, al momento del sinistro, per l'integrale sostituzione, compresa la spesa di installazione, **deducendo** dalla spesa necessaria per il rimpiazzo della lastra danneggiata, **il valore dei residui;**
- **per i gioielli, i preziosi e gli oggetti pregiati (limitatamente agli oggetti d'arte) si stima il valore reale al momento del sinistro;**
- **per le apparecchiature elettroniche, agli elettrodomestici e ai capi di abbigliamento l'indennizzo verrà determinato sulla base delle seguenti modalità:**
 - **per beni acquistati nuovi da non più di 24 mesi sarà riconosciuto il "Valore a nuovo", con il massimo del doppio del valore reale ed effettivo;**
 - **per beni acquistati da più di 24 mesi sarà riconosciuto esclusivamente il "Valore reale";**
 - **per gli oggetti inservibili o non funzionanti la garanzia è prestata secondo il valore reale al momento del sinistro.**

Per le collezioni danneggiate parzialmente, la Società indennizza il valore dei soli pezzi danneggiati, escluso il conseguente deprezzamento dell'intera collezione.

Le spese previste dall'art. II3 devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. II19 Anticipo degli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto **non superiore a € 500.000, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato** in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzo del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a € 10.000.** L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro **e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.**

La determinazione dell'acconto di cui sopra verrà comunque effettuata a "valore reale" (vedi art. II18 "Valore dell'Abitazione/ Contenuto assicurato e determinazione del danno").

Art. II20 Termine per il pagamento dell'indennizzo

Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per verificarne la completezza o la necessità di eventuali supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e verificata la titolarità dell'interesse assicurato, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della eventuale contestazione entro il termine di 30 giorni. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, **il pagamento sarà effettuato qualora dalla conclusione del procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'art. II11 "Esclusioni" n. 3.**

Art. II21 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo i casi previsti dall'art. 1914 Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e dall'art II3 del presente modulo, per nessun motivo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. II22 Rinuncia alla surroga

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surroga verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- gli ospiti dell'assicurato;
- i collaboratori domestici;
- gli inquilini con regolare contratto d'affitto;
- i proprietari dell'Abitazione;

purché l'assicurato, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile (art. 1916 del Codice Civile).

Art. II23 Servizio di Pronto Intervento

Oggetto della prestazione

Fermo quanto stabilito dall'Art. II15 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" il Contraente e/o l'Assicurato, **in caso di sinistro indennizzabile a termini del presente Modulo per un importo superiore a € 3.000** ha la facoltà di richiedere alla Società l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post sinistro.

La Società incaricherà una ditta specializzata nel risanamento post sinistro per l'esecuzione, nel rispetto delle modalità di accesso e sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle Autorità preposte, di tutte le attività di contenimento del danno e messa in sicurezza dell'Abitazione e/o del Contenuto assicurati necessari per limitare l'entità del danno.

ESCLUSIONI

Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta dall'azienda specializzata sono esclusi:

- i sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi;
- le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra la ditta specializzata e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;
- le spese relative ad onorari di periti e la perdita delle pigioni;

- le spese di salvataggio relative ad eventuali parti comuni in condominio del Fabbricato che ospita l'Abitazione assicurata, per l'importo eccedente la parte pro quota dell'Assicurato; dette spese possono essere oggetto di preventiva pattuizione separata tra la ditta specializzata e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi e/o degli altri condomini; in assenza di tale preventiva pattuizione non sarà possibile erogare il servizio;
- le spese relative a: strutture, rivestimenti, oggetti che abbiano valore artistico, storico e culturale.

Attivazione del servizio in occasione del sinistro

Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell' "Oggetto della prestazione" può richiedere l'attivazione del "Servizio di Pronto Intervento" in due modi:

A. contattando direttamente la ditta specializzata telefonando al:

Numero Verde 800767888 (per l'Italia)
oppure +39 02.30548800 (per l'Estero)
24 ore su 24, 7 giorni su 7

B. denunciando il sinistro alla Società chiedendo contestualmente l'attivazione del servizio.

Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente o dell'Assicurato concordare direttamente con la ditta specializzata eventuali ulteriori interventi che non verranno indennizzati.

Al termine dell'intervento la ditta specializzata farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata, a termini di polizza, direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato (previa accettazione del terzo danneggiato – solo per la garanzia prevista dell'Art. II1 "Incendio dell'Abitazione in Affitto") **e del perito nominato dalla Società del "Verbale di fine lavori"** predisposto dalla ditta specializzata costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere dalla ditta specializzata e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all' "Oggetto della prestazione".



Modulo Furto

Oggetto assicurato

CAPITOLO 1 – Cosa è assicurato

Art. F1 Cosa assicuriamo

La Società, fermo restando quanto previsto dall'art. F2 "Limiti di indennizzo", dall'art. F4 – "Caratteristiche costruttive" e dall'art. F5 "Mezzi di chiusura ordinari", indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione del Contenuto assicurato dell'Abitazione indicata in polizza, causati da:

- **Furto**

la garanzia è operante a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Abitazione indicata in polizza e/o nelle relative pertinenze (purché siano ad uso esclusivo dell'assicurato e di persone del suo nucleo familiare) aventi le medesime caratteristiche costruttive (quali box, cantine, vani tecnici):

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o simili;
- con uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali siano state affidate, da non più di 8 giorni dalla perdita del possesso delle chiavi risultante da denuncia alla Pubblica Autorità competente;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripiani mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- introducendosi in modo clandestino nell'Abitazione, asportando poi le cose assicurate a locali chiusi.

- **Rapina o estorsione**

rapina o estorsione verificatesi nell'Abitazione indicata in polizza e/o nelle relative pertinenze, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi all'interno.

Art. F2 Limiti di indennizzo

La garanzia opera sino alla concorrenza, per ogni anno assicurativo, delle somme assicurate indicate in Polizza, con l'applicazione di una franchigia di € 150 e con i seguenti limiti e/o esclusioni:

- se l'Assicurazione riguarda una dimora abituale:

- per le collezioni, gli oggetti preziosi, i gioielli, le carte valori e i titoli di credito viene prestata sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il Furto con il limite massimo di € 8.000 per sinistro;
- per gli oggetti pregiati viene prestata sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per il Furto con il limite massimo di € 8.000 per singolo oggetto;
- per il denaro il limite massimo di indennizzo è € 500 per sinistro;

- se l'Assicurazione riguarda una dimora saltuaria:

- per gli oggetti pregiati e le collezioni la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il Furto;

- sono esclusi i valori, i gioielli e preziosi;

- per furto, rapina o estorsione nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l'Abitazione (sia dimora abituale sia dimora saltuaria):

- la garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il Furto;
- sono esclusi gli oggetti pregiati, i gioielli e preziosi, i valori.

Art. F3 Ulteriori garanzie

La garanzia, con l'applicazione di una franchigia di € 150 è altresì estesa sino alla concorrenza, per ogni anno assicurativo, delle somme assicurate indicate nella scheda di Polizza, ai seguenti casi:

- **Furto di fissi e infissi**
i danni materiali e diretti causati dal furto di fissi o infissi posti a chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione dell'Abitazione indicata in polizza; la garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.000 per anno assicurativo.
- **Guasti cagionati dai ladri**
i guasti cagionati dai ladri all'Abitazione indicata in polizza in occasione di furto o rapina, tentati o commessi, indennizzabili a termini di polizza; la garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il Furto**.
- **Atti vandalici e dolosi**
i danni materiali e diretti da atti vandalici o dolosi compiuti dai ladri in occasione di furto o di rapina, tentati o consumati, indennizzabili a termini di polizza; la garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il Furto**.
- **Furto in cassette di sicurezza**
furto delle collezioni, dei gioielli, dei preziosi e dei valori contenuti in cassette di sicurezza poste in camere corazzate all'interno di istituti di credito. Questa garanzia è prestata in eccedenza a somme già assicurate a favore dell'assicurato dall'istituto di credito. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il Furto**.
- **Scippo, rapina/estorsione all'esterno dell'Abitazione**
scippo, rapina/estorsione avvenuti all'esterno dell'Abitazione, di gioielli, preziosi, denaro, pellicce ed altri effetti personali (**esclusi i veicoli**) portati o indossati, dall'Assicurato e/o dalle persone conviventi facenti parte del nucleo familiare compreso il furto commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell'esecuzione o nel tentativo dello scippo, rapina/estorsione.
Il danno è indennizzato **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata Furto, con il limite di € 500 per il denaro**.
La garanzia è valida entro il territorio Italiano, ed inoltre nei restanti paesi Europei, ma in tal caso verrà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 150.

Art. F4 Caratteristiche costruttive

La garanzia furto è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano le pareti, il tetto, i pavimenti e i solai confinanti con l'esterno, con altre unità immobiliari o spazi di uso comune costruiti in muratura di vivo, cemento, laterizi, cotto, calcestruzzo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, vetro stratificato ed eventualmente, per non oltre il 25% delle rimanenti superfici, in metallo o legno.

Sono pertanto esclusi i danni da furto se le caratteristiche costruttive dell'Abitazione sono difformi.

Tolleranze

A parziale deroga il danno sarà:

- indennizzabile se il tetto abbia caratteristiche costruttive difformi purché la linea di gronda sia situata in linea verticale ad almeno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- indennizzabile, con uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile, per il furto avvenuto in locali con caratteristiche costruttive difformi da quanto previsto purché nei locali contenenti le cose assicurate vi sia la presenza dell'assicurato o di altra persona in sua vece.

Art. F5 Mezzi di chiusura ordinari

La garanzia furto è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano tutte le aperture verso l'esterno (che consentono l'intrusione nell'Abitazione), situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture.

Sono pertanto **esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione o chiusura indicati.**

Tolleranze

A parziale deroga, il danno sarà indennizzabile, con uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile, per il furto avvenuto:

- quando i locali contenenti le cose assicurate restano disabitati per momentanea assenza delle persone che li occupano, purché le porte e le finestre, protette da solo vetro fisso, siano chiuse e non apribili dall'esterno senza rottura del vetro o dell'infilso o con manomissione del congegno di bloccaggio;
- attraverso mezzi di chiusura inoperanti, purché nei locali contenenti le cose assicurate vi sia la presenza dell'assicurato o di altra persona in sua vece;
- attraverso mezzi di chiusura difformi da quanto previsto; lo scoperto non sarà applicato qualora le difformità non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per introdursi nei locali;
- quando sia stato agevolato dalla presenza di impalcature temporanee installate a ridosso del fabbricato e dopo la conclusione del contratto.

CAPITOLO 2 – Cosa non è assicurato

Art. F6 Esclusioni

Danni non compresi in garanzia

1. a cose situate all'aperto o poste in spazi di uso comune;
2. avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
3. avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
4. verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
5. commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato;
6. commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone del nucleo familiare;
 - persone che occupano l'Abitazione contenente i beni assicurati o locali comunicanti;
 - persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
 - incaricati – non a titolo oneroso – della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - dipendenti dell'assicurato;
7. indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi);
8. da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori, verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata per più di 30 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 30° giorno di disabitazione;
9. diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
10. diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da qualsiasi accesso e rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
11. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
12. causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

CAPITOLO 3 – Opzioni con riduzione di premio

(operanti solo se risulti indicata l'operatività nella scheda di polizza)

Se l'Abitazione indicata in polizza presenta una delle condizioni indicate nei seguenti articoli-F7 e F8- verrà operata una riduzione di premio.

Art. F7 Mezzi di chiusura speciali

Tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sono difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti di legno pieno dello **spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm**, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; è tollerata nella porta blindata di ingresso esclusivamente la presenza di spioncino;
- inferriate di ferro a piena sezione dello **spessore minimo di 15 mm**, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lato di misura rispettivamente **non maggiore di 50 o 18 cm oppure**, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di **superficie non maggiore di 400 cmq.**

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando non esistano i mezzi di protezione o chiusura indicati.

Tolleranze

Se, in caso di sinistro, i mezzi di protezione o chiusura non siano conformi a quelli sopra indicati o non siano operanti, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% a carico dell'Assicurato.

Art. F8 Impianto di allarme nella dimora abituale

Qualora venga assicurata la dimora abituale con la presenza di impianto d'allarme, la garanzia furto è prestata purché siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- i locali contenenti i beni assicurati devono essere protetti da impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultano dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice;
- l'impianto deve essere messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.

Tolleranze

Nel caso non sia stata rispettata anche solo una condizione o al momento dell'evento l'allarme risulti guasto, la Società indennizza l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% a carico dell'Assicurato. In caso di coesistenza con altra limitazione prevista in polizza lo scoperto è unico e pari al 30%. Se lo scoperto opera in concomitanza con una franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.

CAPITOLO 4 – Come è prestata la copertura

Art. F9 Forma di garanzia

Tutte le garanzie del presente Modulo sono prestate al Contenuto assicurato dell'Abitazione indicata in Polizza nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. F10 Dove vale la copertura

L'Assicurazione è valida in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato del Vaticano, ad eccezione di quanto previsto dall'art. Art. F3 "Ulteriori garanzie" alla voce "Scippo, rapina/estorsione all'esterno dell'Abitazione".

Art. F11 Tabella riepilogativa di franchigie / scoperti e limiti di indennizzo del modulo furto

ARTICOLI DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE GARANZIE	MASSIMO INDENNIZZO	FRANCHIGIA / SCOPERTO PER SINISTRO
ART. F2	Collezioni, preziosi, gioielli, carte valori e titoli di credito (dimora abituale)	30% somma assicurata furto massimo € 8.000 per sinistro	Franchigia € 150 Scoperto 20 % (artt. F4, F5, F7, F8)
	Pregiati (dimora abituale)	50% somma assicurata furto massimo € 8.000 per oggetto	
	Denaro (dimora abituale)	massimo € 500 per sinistro	
	Pregiati e collezioni (dimora saltuaria)	30% somma assicurata furto	
	Beni nelle dipendenze e / o pertinenze non comunicanti	5% somma assicurata furto	
ART. F3	Furto di fissi e infissi	€ 1.000 per anno	Franchigia € 150
	Guasti cagionati dai ladri	30% somma assicurata furto	
	Atti vandalici o dolosi	30% somma assicurata furto	

Art. F12 Obblighi dell'assicurato e dell'Impresa in caso di sinistro

In caso di sinistro:

- l'Assicurato deve fare quanto possibile per arrestare o diminuire il danno, adoperandosi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Sono a carico della Società le relative spese ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- l'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, deve dare avviso del sinistro: telefonando a

Numero Verde 800767888 (per l'Italia)
Linea urbana +39 02.30548800 (per l'Estero)
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

inviando email a

sinistri@piuvera-assicurazioni.it

inviando PEC a

sinistri-piuvera-assicurazioni@legalmail.it

denunciando a

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri – Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano (Italia)

entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza comunicando: la data, l'ora e il luogo del sinistro; la causa del sinistro; la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; il nominativo di eventuali testimoni; il nominativo di eventuali terzi danneggiati; la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno; il numero di polizza e il nominativo del Contraente. Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione alla Società.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;

- l'assicurato deve denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno, trasmettendo successivamente copia della denuncia alla Società e, qualora la Società lo richiedesse, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente;
- l'assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- l'assicurato deve predisporre, nei 25 giorni successivi al primo avviso, un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte e/o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- l'assicurato deve denunciare tempestivamente, anche al debitore, l'eventuale sottrazione di titoli di credito, sperando, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

Art. F13 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o persona dalla stessa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata;
- b. oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito

o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e dalle altre persone eventualmente nominate da quest'ultimo;** quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. F14 Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. F12 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
- stimare il valore a nuovo del Contenuto ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art F15 "Determinazione del danno";
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. F13 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanzia.** La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. F15 Determinazione del danno

L'ammontare del danno è pari al costo di rimpiazzo dei beni rubati e/o danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità. Per le cose suscettibili di riparazione l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo. Da tale risultato si deve dedurre il valore dei residui.

Per la liquidazione del danno determinato in base al "Valore a nuovo" si procede con le seguenti modalità:

- il danno viene valutato con il criterio previsto dal tipo di garanzia "Valore reale" che tiene conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione;
- l'Assicurato ha diritto a un supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al "Valore a nuovo" e quella effettuata in base al "Valore reale". L'Assicurato acquisisce il diritto all'intero indennizzo **solo a rimpiazzo o riparazione avvenute, comunque, non oltre 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In tal caso si procederà a determinare un ulteriore periodo per il rimpiazzo o la riparazione di durata non inferiore a 6 mesi e superiore a 12. Diversamente, la Società non procede al versamento del supplemento e il danno resta determinato secondo il criterio del "Valore reale".**

Resta convenuto che in nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore al triplo del "Valore reale" che le cose assicurate hanno al momento del sinistro.

Diversamente da quanto sopra indicato:

- per i danni alle lastre di cristallo/vetro si stima la spesa necessaria, al momento del sinistro, per l'integrale sostituzione, compresa la spesa di installazione, **deducendo** dalla spesa necessaria per il rimpiazzo della lastra danneggiata, il **valore dei residui**;
- per i gioielli, i preziosi e gli oggetti pregiati (limitatamente agli oggetti d'arte) si stima il valore reale al momento del sinistro;
- per le apparecchiature elettroniche, agli elettrodomestici e ai capi di abbigliamento l'indennizzo verrà determinato sulla base delle seguenti modalità:
 - per beni acquistati nuovi da non più di 24 mesi sarà riconosciuto il "Valore a nuovo", con il massimo del doppio del valore reale ed effettivo;
 - per beni acquistati da più di 24 mesi sarà riconosciuto esclusivamente il "Valore reale";
 - per gli oggetti inservibili o non funzionanti la garanzia è prestata secondo il valore reale al momento del sinistro.

Per le collezioni asportate o danneggiate parzialmente, la Società indennizza il valore dei soli pezzi danneggiati o rubati, **escluso il conseguente deprezzamento dell'intera collezione.**

Art. F16 Anticipo degli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzo del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a € 10.000.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto di cui sopra verrà comunque effettuata a "Valore reale" (vedi art. F15 "Determinazione del danno").

Art. F17 Termine per il pagamento dell'indennizzo

Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per verificarne la completezza o la necessità di eventuali supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e il titolare dell'indennizzo la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione dell'eventuale contestazione entro il termine di 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, **il pagamento sarà effettuato qualora dalla conclusione del procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. F6 "Esclusioni" n. 5 e 6.**

Art. F18 Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto all'art. 1914 Codice Civile (Obbligo di salvataggio), per nessun motivo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. F19 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, appena ne ha avuto notizia.** Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito interamente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione alla Società dell'importo riscosso a titolo di indennizzo parziale, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si passa ad un'ulteriore valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termine di polizza e si effettuano i relativi conguagli.



Modulo Responsabilità Civile Inquilino

Oggetto assicurato

CAPITOLO 1 – Cosa è assicurato

Art. RCI1 Chi è assicurato

Ai fini del presente Modulo per assicurati si intendono:

- il Contraente/Assicurato indicato in polizza;
- le persone del nucleo familiare del Contraente/Assicurato, conviventi e non coniugate risultante dal certificato di stato di famiglia;
- i figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con il Contraente/Assicurato;
- nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore ed i loro nuclei familiari esclusivamente per le garanzie relative alla proprietà e conduzione dell'Abitazione indicata in polizza.

Art. RCI2 Responsabilità civile della conduzione

(garanzia operante solo se ne risulti indicata l'operatività in polizza)

La Società, con il limite indicato in polizza, tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali derivanti da:

- conduzione della dimora abituale, delle dimore saltuarie o di **temporanea villeggiatura** e del loro Contenuto, comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, impianti fissi, antenne, pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, cancelli anche automatici, le attrezzature sportive e da gioco, piscine;
- inquinamento da fuoriuscita di liquidi, derivante da **rottura accidentale** di impianti di riscaldamento o condizionamento compresi eventuali serbatoi e cisterne **a servizio dell'Abitazione indicata in polizza**;
- proprietà o uso di apparecchi domestici in genere;
- danni da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo debito dalle coperture dell'Abitazione indicata nella scheda di polizza;
- spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere da qualsiasi causa determinata imputabile all'assicurato in qualità di conduttore **dell'Abitazione indicata in polizza**; la garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 12.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo con l'**applicazione di una franchigia di €150**;
- per morte o lesioni personali cagionate agli ospiti nello svolgimento di attività di Bed&Breakfast (alloggio e prima colazione) o affittacamere (solo alloggio) con carattere di saltuarietà e stagionalità, esercitata nella dimora abituale e/o nei locali direttamente comunicanti, nel rispetto delle leggi in vigore al momento del sinistro; **la garanzia opera solo se il numero dei posti letto non è superiore a 12 o comunque a quanto previsto dalle specifiche normative regionali.**

RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCENDIO

La Società, **sino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000**, risarcisce le somme che l'assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile a termini di legge, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo che derivano da:

- conduzione della dimora abituale e delle dimore saltuarie;
- uso dei locali di villeggiatura e/o albergo, inclusi i danni al Contenuto se di proprietà di terzi;
- attività di campeggio se svolta in aree regolarmente autorizzate.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. **Se tale copertura è prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata solo in eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

Non sono coperti i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate su questi mezzi.

Art. RCI3 Responsabilità civile della vita privata

(garanzia operante solo se ne risulti indicata l'operatività in polizza)

La Società, **con il limite indicato in polizza**, tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero.

FAMIGLIA E TEMPO LIBERO

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo i danni derivanti da:

- proprietà o uso di mezzi per invalidi e portatori di handicap psichico e/o fisico, anche con motore elettrico compresi ausili e protesi, nell'ambito della normale vita di relazione ad esclusivo uso degli assicurati;
- somministrazione di alimenti che provocano intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- fatto colposo commesso in qualità di pedone o ciclista;
- pratica di attività sportive, compresa la partecipazione ad allenamenti e a gare individuali o a squadre, **se svolte a titolo di diletto e non a titolo professionale e comunque tali da non costituire reddito costante, ricorrente e significativo**. La partecipazione a gare individuali o a squadre svolta a titolo non professionale è compresa anche quando dette gare sono organizzate sotto l'egida delle competenti federazioni sportive ufficiali. **In tal caso la garanzia è prestata in eccedenza alle coperture assicurative previste dall'ente organizzatore;**
- pratica di attività ricreative del tempo libero, come bricolage, modellismo (esclusi i danni ai modelli), campeggio, giardinaggio. La garanzia comprende l'impiego di piccoli utensili e attrezzature anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve;
- proprietà e uso di giocattoli in genere, anche a motore;
- danni cagionati dai figli minori dell'assicurato o di familiare ascendente o discendente dell'assicurato, anche non convivente, in occasione dell'affidamento temporaneo e/o condiviso all'assicurato;
- danni derivanti dalla mancata sorveglianza di minori di terzi temporaneamente affidati all'assicurato, **purché tale attività non venga svolta con carattere professionale e comunque a titolo oneroso**. La garanzia comprende le lesioni subite dagli stessi minori;
- danni cagionati dai figli minori dell'assicurato temporaneamente affidati a terzi o a un familiare ascendente o discendente, anche se non convivente, dell'assicurato;
- responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad attività sociali e di volontariato; **la garanzia non opera per eventi connessi ad attività di carattere medicale o infermieristico;**
- responsabilità da partecipazione dell'assicurato ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati o autorizzate dalle autorità scolastiche;
- fatto doloso di persone delle quali l'assicurato deve rispondere.

COLLABORATORI DOMESTICI

La garanzia è estesa alla responsabilità inerente i collaboratori domestici nei seguenti casi:

- responsabilità derivante all'assicurato per danni causati a terzi da collaboratori domestici o persone alla pari a **condizione che l'evento sia in relazione causale diretta ed esclusiva con le mansioni a loro temporaneamente affidate dall'assicurato;**
- responsabilità imputabile a collaboratori domestici o a persone alla pari a **condizione che l'evento sia in relazione causale diretta ed esclusiva con le mansioni a loro temporaneamente affidate dall'assicurato;**
- responsabilità dell'Assicurato, in regola al momento del sinistro con gli obblighi di legge, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso collaboratori **domestici da lui dipendenti (RCO)** compresi i lavoratori parasubordinati (art. 5 del D.lgs. n° 38 del 2000), sino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000:
 - per gli infortuni sofferti dai collaboratori domestici assicurati ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965;
 - a titolo di risarcimento danni (non rientranti nella disciplina del D.P.R. n°1124 del 1965 e del D.lgs. n°38 del 2000), per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata **un'invalidità permanente non inferiore al 5%**. Questa garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n°222 del 1984;
- responsabilità derivante all'assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del codice penale) subite da collaboratori domestici **non dipendenti** e persone alla pari.

Da tale copertura restano comunque escluse le malattie professionali.

VEICOLI

La garanzia è estesa alla responsabilità inerente i veicoli nei seguenti casi:

- responsabilità ai sensi dell'art. 2048 del codice civile per l'azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore dell'RCA del veicolo messo in moto o fatto circolare da figli minori, in assenza dei requisiti di legge per la guida o per il trasporto di passeggeri, nonché all'insaputa dell'assicurato, a condizione che quest'ultimo abbia posto in essere tutte le cautele atte a impedire l'uso del veicolo contro la sua volontà;
- responsabilità dell'assicurato, se soggetto a rivalsa della Società assicuratrice dell'RCA del vettore, per danni causati a terzi in qualità di trasportato su veicoli a motore;
- responsabilità dell'assicurato per i danni ai veicoli di proprietà altrui sui quali è trasportato, se la Società del vettore ha esperito rivalsa nei confronti dell'assicurato;
- responsabilità dell'assicurato da proprietà e uso di veicoli, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature per i danni che si verificano quando sono in sosta in aree private;
- responsabilità dell'assicurato per proprietà e uso, anche da parte dei collaboratori domestici, di veicoli **non a motore** e imbarcazioni **senza motore di lunghezza non superiore a metri 10**; la garanzia comprende le lesioni subite dai terzi trasportati.

DANNI DA ANIMALI DOMESTICI

(se acquistato il Modulo "Animali Domestici", la garanzia non è operante per il cane/gatto assicurato con il Modulo "Animali Domestici" per il quale è operante la garanzia di Responsabilità civile presente all'interno del modulo stesso).

La garanzia, sino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000, è estesa alla responsabilità inerente gli animali domestici, con l'applicazione di una **franchigia pari a € 150 per i danni a cose**, nei seguenti casi:

- i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà, possesso e uso di animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella;
- ai danni cagionati a terzi derivanti dalla responsabilità delle persone alle quali l'assicurato ha affidato temporaneamente la custodia di animali domestici, da cortile, cavalli, altri animali da sella di sua proprietà, **purché la custodia non costituisca attività professionale e/o il custode non se ne serva**.

Relativamente ai danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza dell'ordinanza del 6 Agosto 2013 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. serie generale n° 209 del 06 Settembre 2013 e successive integrazioni o modifiche), è previsto il **limite massimo di risarcimento di € 100.000**.

CAPITOLO 2 – Cosa non è assicurato**Art. RCI4 Persone non considerate terze**

Non sono considerati terzi:

- a. il Contraente e gli Assicurati;
- b. il coniuge, i discendenti e ascendenti dell'Assicurato e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
- c. le persone in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'assicurato che subiscano il danno in occasione del lavoro svolto per conto dell'Assicurato;
- d. le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla precedente lettera b) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo;
- e. quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore ed i loro familiari nonché le Società che rispetto al Contraente siano controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed i loro amministratori.

Art. RCI5 Esclusioni

Salvo quanto espressamente previsto, sono esclusi i danni:

1. subiti dagli assicurati, dal coniuge e/o dal convivente more uxorio, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
2. subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato;
3. derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale, organizzativa o altre retribuite o comunque ricompensate;
4. a cose di terzi derivanti da incendio, fumo, esplosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori;
5. a cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;

6. da furto;
7. di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati uniti d'America o in Canada;
8. da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
9. derivanti da proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore soggetti alla disciplina del codice delle Assicurazioni (D.lgs. n°209 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), aeromobili;
10. conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
11. derivanti da impiego o detenzione di esplosivi;
12. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
13. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
14. derivanti dalla pratica di:
 - qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago;
 - sport ad alto rischio come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di Monaco, salto dal trampolino;
 - sport d'acqua con mezzi a motore;
 - sport motoristici;
 - pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby;
 - tiro con l'arco, football americano, free-climbing, discesa di rapide;
 - soft air e sport ad esso assimilabili;
 - sport aerei in genere, parapendio, paracadutismo;
15. derivanti dalla partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;
16. causati da cani iscritti nel registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali" (ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2013 e successive modifiche e/o integrazioni);
17. da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
18. derivanti dall'uso di imbarcazioni con lunghezza superiore a 10 metri;
19. direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
20. alla salute, causati da tabacco, funghi, batteri, campi elettromagnetici;
21. derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
22. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;
23. derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi, in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE), come ad esempio l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt-Jacob;
24. da atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
25. diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
26. diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
27. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
28. causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
29. derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di armi e l'esercizio dell'attività venatoria;
30. uso del cane per l'attività venatoria;
31. da atti dolosi dell'assicurato.

Spese non comprese in garanzia: la Società non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.

CAPITOLO 3 – Come è prestata la copertura

Art. RCI6 Dove vale la copertura

L'Assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. RCI7 Massimale assicurato

L'assicurazione è prestata **sino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza**, per ciascuna garanzia di Responsabilità Civile (RC Proprietà/Conduzione e RC Vita Privata), **massimale che è da intendersi come limite massimo per sinistro e per anno assicurativo**, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Se la garanzia opera per più assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Art. RCI8 Tabella riepilogativa di franchigie e limiti di risarcimento del modulo responsabilità civile

ARTICOLI DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE GARANZIE	MASSIMO RISARCIMENTO	FRANCHIGIA PER SINISTRO
Art. RCI2	Danni da acqua	€ 12.000 per anno	€ 150
	Ricorso terzi da incendio	€ 1.000.000	nessuna
Art. RCI3	Collaboratori domestici (RCO)	€ 1.000.000	Franchigia 5% invalidità permanente
Art. RCI3	Danni da animali domestici	€ 1.000.000	
	Aggressioni di cani con inosservanza dell'ordinanza 06/08/2013	€ 100.000 per danni a persone	€ 150 per danni a cose

Art. RC19 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro:

- l'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, deve dare avviso del sinistro: telefonando a

Numero Verde 800767888 (per l'Italia)
Linea urbana +39 02.30548800 (per l'Estero)
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

inviando email a

sinistri@piuvera-assicurazioni.it

inviando PEC a

sinistri-piuvera-assicurazioni@legalmail.it

denunciando a

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri – Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano

entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza comunicando: il nominativo del/i danneggiato/i; notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto; la data, l'ora e il luogo del sinistro; la causa del sinistro; la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; il nominativo di eventuali testimoni; l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno; il numero di polizza e il nominativo del Contraente. Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione alla Società.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;

- mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi preventivamente consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
- trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
- collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza.

Se l'Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.

Art. RC10 Termine per il pagamento del sinistro

Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna ad esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per verificarne la completezza o la necessità di eventuale supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e il titolare dell'indennizzo, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della contestazione entro il termine di 30 giorni.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dalla conclusione del procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'art. RC15 "Esclusioni" n. 31.

Art. RC11 Gestione delle vertenze e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza.

Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Art. AD1 Animali assicurati

L'assicurazione è operante per:

- cani;
- gatti;

i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

- siano dotati di microchip o tatuaggio;
- siano in possesso di specifico libretto sanitario dedicato;
- siano in possesso di certificato di iscrizione all'anagrafe degli animali d'Affezione;
- siano sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami;
- siano accuditi con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia e da eventuali regolamenti comunali;
- alla data di emissione del contratto abbiano **un'età compresa tra i 6 mesi compiuti e gli 8 anni non compiuti**.

Art. AD2 Animali non assicurabili

L'assicurazione non è operante per:

- animali utilizzati per attività professionali o retribuite;
- cani iscritti al registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali" (ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2013 e successive modifiche e/o integrazioni).

Art. AD3 Cani con problemi comportamentali

Nel caso in cui il cane indicato in polizza venga iscritto, in corso di contratto, nel registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali" (ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2013 e successive modifiche e/o integrazioni), l'intero contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza della seconda rata di premio successiva alla data di iscrizione del cane in tale registro. La Società si impegna a proporre una nuova polizza che non preveda la garanzia di responsabilità civile per i danni causati dal cane.

Durante il periodo di copertura intercorrente tra la data iscrizione nel registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali" e la risoluzione del contratto, le garanzie di responsabilità civile per i danni causati dal cane sono prestate **fino alla concorrenza di € 50.000** per uno o più sinistri verificatisi nell'annualità assicurativa e il pagamento del risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di **uno scoperto del 10%**.

La Società rimborsa, in ogni caso, le spese eventualmente sostenute entro due mesi dall'iscrizione del cane nel registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali" per la partecipazione del cane ad un corso obbligatorio di rieducazione reso necessario a seguito dell'iscrizione nel registro, fino ad un massimo di € 300. Resta salva per il contraente la facoltà prevista dall'art. NC3 "Durata e disdetta" di recedere dall'intero contratto alla scadenza di ciascuna rata di premio.



Sezione 1 - Rimborso spese

Oggetto assicurato

CAPITOLO 1 – Cosa è assicurato

Art. AD4 Rimborso spese veterinarie

La Società rimborsa per gli animali con meno di 8 anni, entro il massimale di € 2.000 per annualità assicurativa con il limite di € 1.000 per sinistro, le spese veterinarie di seguito elencate sostenute a seguito di infortunio o malattia dell'animale indicato in polizza:

- **INTERVENTO CHIRURGICO O FRATTURA OSSEA**
 - il costo dell'intervento chirurgico;
 - gli accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici sostenuti nei 45 giorni precedenti e/o successivi all'intervento stesso purché direttamente connessi alla patologia che ha reso necessario l'intervento chirurgico stesso;
- **ALTRE SPESE**
qualsiasi spesa veterinaria sostenuta, **per un importo massimo di € 400 per sinistro con l'applicazione di una franchigia di € 150 per sinistro.**

Qualora l'animale in corso di contratto abbia raggiunto gli 8 anni di età verranno rimborsate esclusivamente le spese per intervento chirurgico o frattura ossea con il limite di € 1.000 per annualità assicurativa e € 750 per sinistro con applicazione di una franchigia di 150 per sinistro.

Art. AD5 Aumento dei massimali

Se nel nucleo familiare dell'assicurato sono presenti persone con meno di 15 anni, con più di 65 anni o portatrici di handicap certificato, il massimale per annualità assicurativa previsto dell'art. AD4 "Rimborso Spese Veterinarie" **è elevato a € 3.000, o a € 1.500 qualora l'animale abbia raggiunto gli 8 anni di età in corso di contratto.** Restano fermi i sottolimiti previsti per singolo sinistro.

Art. AD6 Rimborso spese funerarie

In caso di decesso dell'animale assicurato a seguito di infortunio o malattia la Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per gli adempimenti previsti dalla legge fino ad un massimo di € 80 solo nel caso in cui l'animale assicurato non abbia raggiunto gli 8 anni di età.

Art. AD7 Ispezioni degli animali assicurati

La Società ha sempre il diritto di sottoporre l'animale ad accertamenti e controlli. In tutti i casi l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

CAPITOLO 2 – Cosa non è assicurato

Art. AD8 Esclusioni

Sono escluse le spese:

- a. a seguito di infortunio o malattia derivanti da guerra, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, folgorazione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b. a seguito di infortunio o malattia derivanti da scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c. a seguito di infortunio o malattia derivanti da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- d. a seguito di infortunio o malattia avvenuti nell'ambito di attività di caccia e da cinodromo;
- e. a seguito di infortunio o malattia da uso professionale dell'animale, o in violazione della legislazione vigente;
- f. a seguito di infortunio o malattia agli animali che alla data di emissione della polizza hanno un'età inferiore a 6 mesi o uguale/superiore a 8 anni;
- g. a seguito di malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari;
- h. a seguito di infortunio o malattia i cui primi segni clinici siano preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
- i. determinate direttamente o indirettamente da neoplasie in genere;
- j. determinate direttamente o indirettamente da ernie in genere, salvo le ernie addominali da infortunio debitamente documentato;
- k. determinate direttamente o indirettamente da malattie mentali in genere;
- l. determinate direttamente o indirettamente da leishmaniosi;
- m. a seguito di infortuni causati da trasporti che non siano effettuati a mezzo di veicoli terrestri gommati o aerei appositamente attrezzati;
- n. a seguito di infortuni causati da partecipazione a combattimenti organizzati, competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI);
- o. a seguito di avvelenamento, furto o tentativo di furto;
- p. a seguito di infortunio o malattia che non siano stati comunicati ai sensi di quanto previsto dall'art. AD12;
- q. per interventi chirurgici eseguiti o prescritti da medico veterinario non autorizzato all'esercizio della professione;
- r. per interventi di castrazione e sterilizzazione;
- s. per interventi chirurgici aventi finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;
- t. per l'acquisto di medicinali, di alimenti e di antiparassitari;
- u. per controlli routinari e vaccinazioni;
- v. per gravidanza e parto spontaneo;
- w. parto cesareo nelle razze Bulldog, Bouledogue francese, Mastiff, Bull terrier miniature, Chihuahua, Pechinese e Boston Terrier;
- x. per malattie dei denti e parodontopatie;
- y. per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia;
- z. per interventi a seguito di ingestione di corpi estranei o asportazione di spighe di graminacee.

CAPITOLO 3 – Come è prestata la copertura

Art. AD9 Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto disposto all'art. NC1 "Decorrenza del contratto", la **garanzia decorre**, a condizione che sia stato pagato il premio assicurativo:

- dalle ore 24.00 del 90° giorno successivo a quello della sottoscrizione della copertura per la rottura del legamento crociato del ginocchio;
- dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della sottoscrizione della copertura per le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza emessa dalla stessa Società che ha avuto una durata minima di 30 giorni (90 giorni in caso di rottura del legamento crociato del ginocchio) e riguardante lo stesso animale assicurato e le medesime garanzie, i termini di decorrenza di cui sopra non operano.

Art. AD10 Dove vale la copertura

L'Assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. AD11 Tabella riepilogativa di franchigie e limiti di indennizzo della sezione I

ARTICOLO	GARANZIA	MASSIMO INDENNIZZO PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO PER ANNO	MASSIMO INDENNIZZO PER ANNO SE PRESENZA MINORI ANNI 15 O MAGGIORI ANNI 65	FRANCHIGIA PER SINISTRO
ARTT. AD4, AD5	Spese veterinarie per intervento chirurgico animale con meno di 8 anni	€ 1.000			nessuna
			€ 2.000	€ 3.000	
	Spese veterinarie senza intervento chirurgico animale con meno di 8 anni	€ 400			€ 150
	Spese veterinarie per intervento chirurgico animale con più di 8 anni	€ 750	€ 1.000	€ 1.500	€ 150
	Spese veterinarie senza intervento chirurgico animale con più di 8 anni		non previste		
ART. AD6	Spese funerarie per animali con meno di 8 anni	€ 80	€ 80	non previsto	nessuna

Art. AD12 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro:

- l'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, deve dare avviso del sinistro: telefonando a

Numero Verde 800767888 (per l'Italia)
Linea urbana +39 02.30548800 (per l'Estero)
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

inviando email a

sinistri@piuvera-assicurazioni.it

inviando PEC a

sinistri-piuvera-assicurazioni@legalmail.it

denunciando a

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri – Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano (Italia)

entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza comunicando: numero di matricola; età dell'animale; la data e il luogo del sinistro; la causa del sinistro; la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; il numero di polizza e il nominativo del Contraente.

- presentare la documentazione medico veterinaria circostanziata che riporti l'identificazione tramite microchip o tatuaggio dell'animale assicurato ed attesti le cause e le modalità del sinistro;
- presentare copia della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro, nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate in fotocopia o in originale se richiesto, nelle quali dovrà essere riportata l'indicazione precisa delle singole voci di spesa ed il relativo importo;
- consentire ed agevolare i controlli disposti dalla Società a mezzo di propri incaricati e, qualora richiesto, agevolare la liquidazione del danno fornendo ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nelle singole prestazioni;
- presentare, in caso di morte dell'animale assicurato, copia della avvenuta cancellazione dall'anagrafe canina/felina;
- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. AD13 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o persona dalla stessa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata;
- b. oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti/Veterinari nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti/Veterinari devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito/Veterinario ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito/Veterinario e dalle altre persone eventualmente nominate da quest'ultimo;** quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanzia. La perizia collegiale è valida anche se un perito/veterinario si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti/veterinari sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. AD14 Termine per il pagamento del sinistro

Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per verificarne la completezza o la necessità di eventuali supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e la titolarità dell'interesse assicurato, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della eventuale contestazione entro il termine di 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Art. AD15 Indennizzo

Il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto viene effettuato sulla base del rapporto del veterinario, delle relative certificazioni e quietanze di pagamento valide ai fini fiscali. **Tale documentazione dovrà indicare l'identità dell'animale, l'indicazione precisa delle singole voci di spesa e il relativo importo.**



Sezione 2 - Danni a terzi

Oggetto assicurato

CAPITOLO 1 – Cosa è assicurato

Art. AD16 Chi è assicurato

Ai fini della presente Sezione per Assicurato si intende:

- il Contraente/Assicurato indicato in polizza;
- il coniuge del Contraente/Assicurato, con lui convivente, o il convivente more uxorio del Contraente/Assicurato;
- le persone del nucleo familiare del Contraente/Assicurato, convivente e non coniugato risultante dal certificato di stato di famiglia;
- i figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con il Contraente/Assicurato.

Art. AD17 Responsabilità civile verso terzi

La Società, sino alla **concorrenza del massimale di € 1.000.000 per annualità assicurativa**, con l'applicazione di una **franchigia pari a € 150 per i danni a cose**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (quale civilmente responsabile) a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali causati dall'animale indicato in polizza. Per i danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza dell'ordinanza del 6 Agosto 2013 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. serie generale n° 209 del 06 Settembre 2013) e successive integrazioni o modifiche, **il limite di indennizzo è massimo € 100.000.**

La garanzia copre la responsabilità derivante da proprietà, possesso e/o uso dell'animale assicurato.

Sono compresi i danni causati a terzi durante la partecipazione a fiere, mostre, gare e concorsi di bellezza se svolti a titolo di diletto e **non a titolo professionale e comunque tali da non costituire reddito costante, ricorrente e significativo.**

Art. AD18 Animali affidati a terzi

Se l'Assicurato ha affidato temporaneamente ed occasionalmente la custodia dell'animale assicurato di sua proprietà, fermi i limiti indicati nel paragrafo precedente per quanto attiene ai danni derivanti a persone da aggressioni del cane e purché la custodia non costituisca attività professionale, la garanzia è estesa:

- alla responsabilità del custode;
- ai danni fisici da cui derivi un'invalidità permanente di grado superiore al 15% causati al custode dall'animale assicurato, sino alla concorrenza del massimale di € 50.000.

CAPITOLO 2 – Cosa non è assicurato

Art. AD19 Persone non considerate terze

Salvo quanto espressamente previsto non sono considerati terzi:

- a. il Contraente e gli Assicurati;
- b. il coniuge, i discendenti e ascendenti dell'Assicurato e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
- c. le persone in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'assicurato che subiscano il danno in occasione del lavoro svolto per conto dell'Assicurato;
- d. le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla precedente lettera b) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo.

Art. AD20 Esclusioni

Salvo quanto espressamente previsto sono esclusi i danni:

1. derivanti dall'uso del cane per l'attività venatoria;
2. subiti dagli assicurati, dal coniuge e/o dal convivente more uxorio, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
3. subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato;
4. derivanti dall'uso dell'animale per attività avente carattere professionale o retribuita o comunque ricompensata;
5. a cose in consegna o custodia, o detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o scopo;
6. derivanti da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'animale;
7. da furto;
8. di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada;
9. da atti dolosi dell'assicurato;
10. in occasione di ricovero presso cliniche, ambulatori veterinari pensioni per animali.

Spese non comprese in garanzia: la Società non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.

CAPITOLO 3 – Garanzia aggiuntiva acquistabile con aumento del premio

(operante solo se risulta indicata l'operatività in polizza)

Art. AD21 Lesioni fisiche ai figli dell'assicurato

Sino alla concorrenza del massimale di € 100.000 per annualità assicurativa sono risarciti i danni fisici subiti dai figli dell'assicurato minori di anni 15 o portatori di handicap certificato, da cui derivi un'invalidità permanente di grado superiore al 15%, causati dall'animale assicurato.

CAPITOLO 4 – Come è prestata la copertura

Art. AD22 Dove vale la copertura

L'Assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. AD23 Massimale assicurato

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000 che è da intendersi come limite massimo per sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. Se la garanzia opera per più assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Art. AD24 Tabella riepilogativa di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento sezione II

ARTICOLO	GARANZIA	MASSIMO RISARCIMENTO PER ANNI	FRANCHIGIA PER SINISTRO
ART. AD17	Responsabilità civile verso terzi	€ 1.000.000	€ 150 per danni a cose
	Danni fisici a seguito di mancata osservanza norme di legge sui cani	€ 100.000	nessuna
ART. AD18	Responsabilità del custode	€ 1.000.000	€ 150 per danni a cose
	Danni fisici al custode	€ 50.000	Franchigia 15% invalidità permanente
ART. AD20	Danni fisici ai figli minori di 15 anni o con handicap	€ 100.000	Franchigia 15% invalidità permanente

Art. AD25 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro:

- l'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, deve dare avviso del sinistro: telefonando a

Numero Verde 800767888 (per l'Italia)
Linea urbana +39 02.30548800 (per l'Estero)
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

inviando email a

sinistri@piuvera-assicurazioni.it

inviando PEC a

sinistri-piuvera-assicurazioni@legalmail.it

denunciando a

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri – Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano (Italia)

entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza comunicando: il nominativo del danneggiato; notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o gli aventi diritto; la data, l'ora e il luogo del sinistro; la causa del sinistro; la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; il nominativo di eventuali testimoni; l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno; il numero di polizza e il nominativo del Contraente. Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione alla Società. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;

- mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi preventivamente consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
- trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
- collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza.

Se il Contraente o l'Assicurato non adempiono a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.

Art. AD26 Termine per il pagamento del sinistro

Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per verificarne la completezza o la necessità di eventuale supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della reiezione entro il termine di 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. AD20 "Esclusioni" nr. 9.

Art. AD27 Gestione delle vertenze e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza. Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.



Sezione 3 - Assistenza

Premessa

La gestione dei sinistri di Assistenza è stata affidata a INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
- Via Carlo Pesenti 121 - 00156 - Roma.

Oggetto assicurato

CAPITOLO 1 – Cosa è assicurato

Art. AD28 Servizio informazioni veterinarie

(prestazione attivabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali)

La Centrale Operativa è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell'animale domestico relative ai seguenti argomenti:

- indirizzi di cliniche veterinarie;
- indirizzi di veterinari reperibili;
- formalità relative a vaccinazioni, tatuaggi, microchip, iscrizione all'anagrafe;
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento per animali domestici in Italia;
- informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
- informazioni su documenti necessari per viaggi all'estero;
- negozi di articoli per animali;
- consigli sull'alimentazione;
- farmacie veterinarie.

Art. AD29 Consulenza veterinaria telefonica

(prestazione attivabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico necessitasse di una consulenza veterinaria la Centrale Operativa organizzerà una consulenza telefonica veterinaria.

Si precisa che tale consulto **non vale quale diagnosi** ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art. AD30 Informazioni per viaggiare in compagnia del cane o del gatto

(prestazione attivabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali)

L'Assicurato potrà contattare la Centrale Operativa qualora necessitasse informazioni relative a:

- possibilità di viaggiare in compagnia dell'animale;
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'animale;
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia;
- alberghi e strutture pet-friendly;
- pensioni per animali;
- negozi di articoli per animali.

Art. AD31 Custodia animali

Qualora l'Assicurato, in conseguenza:

- a malattia o infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura;
- alla necessità di accudire un parente, residente **ad oltre 50 Km** dall'Abitazione indicata in polizza, colpito da malattia o infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura;
- a furto o tentato furto, atti vandalici, incendio, esplosione, scoppio o danni causati dall'acqua intervenuti sull'Abitazione indicata in polizza e che hanno obbligato l'Assicurato a soggiornare in una struttura alberghiera per più di 5 giorni;

e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Centrale Operativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento **fino ad un massimale di € 300 IVA compresa per sinistro e per annualità assicurativa**. L'Assicurato dovrà **comunicare alla Centrale Operativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Centrale Operativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura**.

Art. AD32 Recupero dell'animale domestico ritrovato

Se il cane o gatto assicurato, a seguito di smarrimento denunciato alle autorità competenti, viene ritrovato **a più di 50 km** dall'Abitazione indicata in polizza, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto ferroviario di andata e ritorno fino al luogo di ritrovamento. La Centrale Operativa terrà a proprio carico il costo **con il massimo di € 300 IVA compresa per sinistro e per annualità assicurativa**.

Nel caso in cui l'assicurato voglia utilizzare la propria autovettura, può chiedere il rimborso delle spese autostradali dietro presentazione di idonea documentazione (ricevute pedaggi) più un rimborso chilometrico pari a 0,30 € al km.

Art. AD33 Ricerca e invio di dog-sitter o cat-sitter

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura, necessiti di un dog/cat-sitter, nei sette giorni successivi alla dimissione dall'Istituto di Cura, la Centrale Operativa si incaricherà di reperire ed inviare un dog/cat-sitter che presterà assistenza all'animale domestico tenendo a proprio carico le spese relative **fino ad un massimo di 10 prestazioni della per sinistro**. Qualora l'organizzazione del servizio non sia possibile, la Centrale Operativa rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il massimale di € 200,00 IVA compresa per sinistro.

L'Assicurato dovrà **comunicare alla Centrale Operativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Centrale Operativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura**.

Art. AD34 Seconda visita veterinaria

Qualora l'animale sia affetto da

- patologie osteoarticolari acquisite da trauma/incidente;
- patologie acquisite di tipo tumorale;
- patologie a carico degli organi addominali di interesse chirurgico;
- patologie cardiache;

o necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato la possibilità di ottenere una seconda visita veterinaria complementare da parte di uno specialista e ricevere indicazioni diagnostiche o terapeutiche aggiuntive. La prestazione presuppone una prima impostazione clinica effettuata dal veterinario curante e la necessità di ottenere una seconda visita veterinaria.

Il servizio ha finalità esclusivamente informativo e di consulenza diagnostico-terapeutica e non intende modificare l'orientamento diagnostico del veterinario curante. La prestazione viene fornita per un **massimo di 2 volte per anno assicurativo**.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico il costo **con il massimo di € 300 IVA compresa per sinistro e per annualità assicurativa**.

CAPITOLO 2 – Cosa non è assicurato

Art. AD35 Esclusioni

Le prestazioni non sono operanti per i sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi;
- eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;
- trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato;
- partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati.

Le prestazioni non sono fornite negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Si conviene inoltre che:

- ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Società si prescrive, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile nel termine di due anni che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda;
- qualora esistessero altre assicurazioni con altra o altre Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe a quelle di assistenza e l'altra o le altre società si fossero già attivate, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e non corrisposti dall'altra o dalle altre Società.

CAPITOLO 3 – Come è prestata la copertura

Art. AD36 Dove vale la copertura

La Società assicura le prestazioni dei servizi di assistenza indicate negli articoli precedenti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Sinistri

Art. AD37 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, per poter usufruire delle prestazioni Assistenza, l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Centrale Operativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa al:

**Numero Verde: 800767888 (per l'Italia);
oppure dall'estero: +39 02 30548800
24 ore su 24, 7 giorni su 7**

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- nome e cognome;
- numero di polizza;
- servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

Art. AD38 Erogazione delle prestazioni

L'Assicurato al verificarsi del sinistro deve prendere contatto con la Centrale Operativa. Salvo casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, **il diritto all'assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro ed abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di assistenza senza previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.**

Ogni prestazione non può essere fornita più di tre volte per ogni annualità assicurativa.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. AD39 Accertamenti in caso di sinistro

L'Assicurato s'impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato (e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente) ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza. Salvo quanto espressamente indicato, ogni documento deve sempre essere fornito in originale (sono escluse le fotocopie).



Modulo tutela legale abitazione

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni) – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a ARAG SE, Viale del Commercio 59 37135 Verona (VR)

Oggetto assicurato

CAPITOLO 1 – Cosa è assicurato

Art. TL1 Chi è assicurato

Ai fini del presente Modulo per assicurati si intendono:

- il Contraente/Assicurato indicato in polizza;
- le persone del nucleo familiare del Contraente/Assicurato, conviventi e non coniugate risultante dal certificato di stato di famiglia;
- i figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con il Contraente/Assicurato;
- nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore ed i loro nuclei familiari esclusivamente per le garanzie relative alla proprietà e conduzione dell'Abitazione indicata in polizza.

Art. TL2 Prestazioni garantite

La Società tutela i diritti dell'assicurato nell'ambito della vita privata extraprofessionale, inclusa la proprietà e/o la conduzione di abitazioni, **purché direttamente utilizzate dall'assicurato**. La garanzia opera per:

- a. difendersi in un procedimento penale; sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connesse all'utilizzo del web e dei social o media network nella vita privata;
- b. ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di fatto illecito di terzi; sono coperte anche le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nella vita privata. Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva;
- c. sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale, comprese quelle relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali riferite all'Abitazione indicata in polizza, **purché sia direttamente utilizzata dall'Assicurato. La garanzia vale se il valore economico della controversia è superiore a € 250**. Nell'ambito delle vertenze contrattuali relative alla vita privata sono coperte anche le spese sostenute per le vertenze contrattuali:
 1. relative agli acquisti effettuati dagli assicurati su portali di e-commerce (commercio elettronico)
 2. con il fornitore del servizio di connessione internet degli assicurati
 3. con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata degli assicurati.

Art. TL3 Spese assicurate

Per le garanzie sopra indicate, la società offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, **nei limiti del massimale di € 10.000 per sinistro**, le seguenti spese:

- a. spese legali per l'intervento di un avvocato incaricato della gestione del sinistro;

- b. onorari di un legale domiciliatario, se l'Assicurato sceglie un legale non appartenente al Foro del Tribunale competente a decidere la controversia, **nel limite di € 3.000 per Sinistro**;
- c. spese peritali;
- d. spese processuali nel processo penale (art. 535 Cod. Proc. Pen.);
- e. spese di giustizia;
- f. spese di soccombenza liquidate a favore della controparte;
- g. spese conseguenti ad una transazione autorizzata da ARAG;
- h. spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- i. spese investigative per la ricerca di prove a difesa;
- j. spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- k. spese degli arbitri e del legale intervenuti in arbitrato;
- l. indennità spettanti agli organismi di mediazione;
- m. spese relative all'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, nel limite di 2 tentativi per ogni sinistro;
- n. contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Art. TL4 Consulenza telefonica

Per le garanzie sopra indicate la Società, su richiesta dell'Assicurato, provvede inoltre ad erogare, per il tramite di ARAG, consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato **dovrà chiamare il numero verde 800767888**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30, **oppure da cellulari e dall'estero 02.30548800**, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. TL5 Ulteriori spese all'estero

In caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi in cui la garanzia è operante, la Società assicura inoltre le seguenti spese:

- a. spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative**;
- b. spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di € 1.000**;
- c. anticipo della cauzione eventualmente disposta dall'autorità competente, **entro il limite del massimale di € 10.000 per sinistro, con restituzione entro 60 giorni dalla sua erogazione**.

CAPITOLO 2 – Cosa non è assicurato

Art. TL6 Cosa non è assicurato

La garanzia è esclusa per sinistri relativi a:

- a. danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b. procedimenti penali per Delitto Doloso;
- c. procedimenti in materia fiscale e amministrativa;
- d. controversie di lavoro;
- e. operazioni di acquisto, trasformazione e costruzione di immobili;
- f. controversie che si riferiscono ad abitazioni locate a terzi e a immobili diversi dalla dimora abituale e/o secondaria dell'assicurato;
- g. operazioni di acquisto di beni mobili registrati;
- h. diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- i. controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici, aerei e veicoli a motore in genere;
- j. controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali.

Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non vale:

- a. se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a € 250;
- b. se la violazione, anche presunta, di una norma contrattuale avviene nei primi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione. Questa limitazione non vale se la Polizza sostituisce un precedente contratto in essere con la Società per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni;

- c. per i sinistri derivanti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione del contratto, sono già stati disdetti o la cui recessione, risoluzione o modificazione sono già state chieste da uno dei contraenti. In caso di controversia tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata solo a favore dell'Assicurato Contraente.

Art. TL7 Spese escluse

Sono escluse le seguenti spese:

- a. spese, anche preventivate, non concordate con ARAG, secondo le regole previste ai successivi articoli art. art. TL10 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" e art. TL11 "Come denunciare un sinistro";
- b. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da ARAG;
- c. spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e. onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio fatto salvo quanto previsto dall'art. TL 3 lettera b);
- f. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- g. spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da ARAG, l'Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h. spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- i. spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con ARAG. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, ARAG garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.
- j. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k. gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

CAPITOLO 3 – Come è prestata la copertura

Art. TL8 Decorrenza della garanzia

Un evento è considerato in garanzia se avviene:

- a. dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b. a parziale deroga di quanto disposto dall'art. NC1 "Decorrenza della garanzia", **trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, in caso di controversia contrattuale**. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.

La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi **entro 360 giorni** dalla sua cessazione. Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a. la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti;
- b. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Art. TL9 Dove vale la copertura

La copertura è operante per tutti i sinistri che avvengono:

- a. in tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b. in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.
- c. in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi relativi alle garanzie del web.

Art. TL10 Obblighi dell'assicurato e dell'Impresa in caso di sinistro

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- deve denunciare il Sinistro tempestivamente, chiamando il:

**Numero Verde 800767888 (per l'Italia)
oppure dall'estero +39 02.30548800
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30**

inviando una mail a:

denuncietutelalegale@piuvera-assicurazioni.it

Art. TL11 Come denunciare un sinistro

Per richiedere le prestazioni previste, l'Assicurato **dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a ARAG chiamando il numero verde 800767888 oppure dall'estero 02.30548800 operativo dalle 8,30 alle 17,30.**

ARAG raccoglierà la richiesta (denuncia di Sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a ARAG copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato **dovrà chiamare il numero verde 800767888**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, **oppure da cellulari e dall'estero 02.30548800**, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. TL12 Modalità di gestione del sinistro

L'Assicurato, successivamente alla denuncia del sinistro, deve inviare la documentazione richiesta al seguente indirizzo email:

seguititutelalegale@piuvera-assicurazioni.it

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a ARAG, secondo le seguenti disposizioni:

- a. ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da ARAG, apposita procura per la gestione della controversia;**
- b. ARAG valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c. l'Assicurato potrà scegliere un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con ARAG.

ARAG autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a. sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale;
- b. **negli altri casi, se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo.**
L'Assicurato comunica a ARAG le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a ARAG di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale ARAG trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a. l'Assicurato può indicare a ARAG un legale di propria fiducia;
- b. **se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, ARAG può individuare direttamente il legale;**

- c. l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- d. qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, ARAG non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

ARAG gestirà a tutti gli effetti un unico sinistro:

- a. in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- c. qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

ARAG si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. TL13 Esonero di responsabilità

La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali e periti. La Società e ARAG non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. TL14 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG sulla gestione del sinistro, sia l'Assicurato sia ARAG possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e ARAG contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se in seguito all'esito sfavorevole dell'arbitrato l'Assicurato decida di proseguire l'azione e ottenga un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato da ARAG, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del massimale previsto.**

Qualora l'Assicurato intenda in alternativa all'arbitrato, adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010.



Modulo Assistenza

Premessa

La gestione dei sinistri di Assistenza è stata affidata a INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
- Via Carlo Pesenti 121 - 00156 - Roma.

Oggetto assicurato

CAPITOLO 1 – Cosa è assicurato

Art. A1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico, a seguito di:

- allagamento o infiltrazione o mancanza d'acqua nell'Abitazione assicurata provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione assicurata **con l'esclusione di:**
 - sinistri dovuti a guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici);**
 - interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;**
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico dell'Abitazione assicurata, **con l'esclusione di:**
 - otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali);**
 - trabocco dovuto a rigurgito di fogna;**

la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta salvo appuntamento concordato con il Cliente, provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico:

- il diritto di uscita ed il costo della manodopera **fino ad un massimo di 5 ore nel limite complessivo di € 300 IVA compresa per sinistro;**
- il costo dei pezzi di ricambio, entro il limite complessivo sopra indicato, qualora il massimale stesso non venga interamente utilizzato per il diritto di uscita ed il costo della manodopera.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate nel Modulo Incendio.

Nel caso in cui per cause indipendenti dalla Centrale Operativa non fosse possibile reperire l'idraulico entro 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento nel limite massimo di € 350 IVA compresa per sinistro.

Art. A2 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

In caso di guasto all'impianto elettrico dell'Abitazione assicurata che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d'incendio o di scossa elettrica, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta salvo appuntamento concordato con il Cliente, provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico:

- il diritto di uscita ed il costo della manodopera **fino ad un massimo di 5 ore nel limite complessivo di € 300 IVA compresa per sinistro;**
- il costo dei pezzi di ricambio, entro il limite complessivo sopra indicato, qualora il massimale stesso non venga interamente utilizzato per il diritto di uscita ed il costo della manodopera.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate nel Modulo Incendio.

Nel caso in cui per cause indipendenti dalla Centrale Operativa non fosse possibile reperire l'elettricista entro 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento nel limite massimo di € 350 per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione assicurata a monte del contatore;
- guasti relativi agli apparecchi elettrici.

Art. A3 Invio di un termoidraulico per impianto di riscaldamento per interventi di emergenza

In caso di mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole, oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento dell'Abitazione assicurata, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato ed entro 3 ore successive alla richiesta salvo appuntamento concordato con il Cliente, provvederà ad inviare un termoidraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. La Centrale Operativa terrà a proprio carico:

- il diritto di uscita;
- il costo della manodopera **fino ad un massimo di 5 ore;**

nel limite massimo di € 300 IVA compresa per sinistro.

Nel caso in cui per cause indipendenti dalla Centrale Operativa non fosse possibile reperire il termoidraulico entro 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento nel limite massimo di € 350 IVA compresa per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti delle tubature a monte del contatore gas;
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Art. A4 Invio di un fabbro / serramentista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/serramentista seguito di:

- furto o tentato furto, smarrimento, rottura delle chiavi, guasto della serratura purché non elettronica, che gli rendano impossibile l'accesso all'Abitazione assicurata;
- furto o tentato furto o rottura delle chiavi, guasto della serratura o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti dell'Abitazione assicurata in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dello stesso;

la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato ed entro 3 ore successive alla richiesta salvo appuntamento concordato con il cliente, provvederà ad inviare un fabbro/serramentista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico:

- il diritto di uscita ed il costo della manodopera **fino ad un massimo di 5 ore nel limite complessivo di € 300 IVA compresa per sinistro;**
- il costo dei pezzi di ricambio, entro il limite complessivo sopra indicato, qualora il massimale stesso non venga interamente utilizzato per il diritto di uscita ed il costo della manodopera.

Nel caso in cui per cause indipendenti dalla Centrale Operativa non fosse possibile reperire il fabbro/serramentista entro 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento nel limite massimo di € 350 IVA compresa per sinistro.

Art. A5 Intervento di emergenza per danni da acqua

Su richiesta dell'Assicurato, ed entro 3 ore successive alla richiesta stessa salvo appuntamento concordato con il cliente, la Centrale Operativa provvederà all'invio di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura di seguito indicati, qualora presso l'Abitazione assicurata si renda necessario un intervento di emergenza per danni causati da spargimento d'acqua quali:

- raccolta di acqua e fluidi;
- rimozione di detriti;
- ricerca non distruttiva di perdite;
- ricerca di infiltrazioni.

La prestazione è dovuta a seguito di:

1. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico con l'esclusione relativamente a sinistri dovuti:
 - a. a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.);
 - b. a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato;
2. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico con l'esclusione relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico:

- il diritto di uscita;
- il costo della manodopera fino ad un massimo di 5 ore;

nel limite massimo di € 300 IVA compresa per sinistro.

Nel caso in cui per cause indipendenti dalla Centrale Operativa non fosse possibile reperire il personale specializzato entro 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento nel limite massimo di € 350 IVA compresa per sinistro.

Art. A6 Invio di un tapparellista

Qualora l'Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie dell'Abitazione assicurata, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato ed entro 3 ore successive alla richiesta salvo appuntamento concordato con il Cliente, provvederà ad inviare un tecnico per ripristinarne il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico:

- il diritto di uscita;
- il costo della manodopera **fino ad un massimo di 5 ore;**

nel limite massimo di € 300 IVA compresa per sinistro.

Nel caso in cui per cause indipendenti dalla Centrale Operativa non fosse possibile reperire il tapparellista entro 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento nel limite massimo di € 350 IVA compresa per sinistro.

Art. A7 Invio di un vetraio

Qualora in caso di furto o tentato furto con rottura di un vetro esterno dell'Abitazione assicurata, l'Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione immediata del vetro, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato ed entro 3 ore successive alla richiesta salvo appuntamento concordato con il cliente, invierà un vetraio nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico:

- il diritto di uscita ed il costo della manodopera **fino ad un massimo di 5 ore nel limite complessivo di € 300 IVA compresa per sinistro;**
- il costo del vetro danneggiato, entro il limite complessivo sopra indicato, qualora il massimale stesso non venga interamente utilizzato per il diritto di uscita ed il costo della manodopera.

Nel caso in cui per cause indipendenti dalla Centrale Operativa non fosse possibile reperire il vetraio entro 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento nel limite massimo di € 350 IVA compresa per sinistro.

Art. A8 Invio di un tecnico condizionatori

In caso di ostruzione dello scarico di condensa o in caso di fughe di freon o gas simili dall'impianto di condizionamento dell'Abitazione assicurata, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato ed entro 3 ore successive alla richiesta salvo appuntamento concordato con il cliente, provvederà ad inviare un tecnico condizionatori nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico:

- il diritto di uscita;
- il costo della manodopera **fino ad un massimo di 5 ore;**

nel limite massimo di € 300 IVA compresa per sinistro.

Nel caso in cui per cause indipendenti dalla Centrale Operativa non fosse possibile reperire il tecnico condizionatori entro 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento nel limite massimo di € 350 IVA compresa per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- **interruzione di energia elettrica dall'ente erogatore o corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura;**
- **cattivo funzionamento degli organi elettrici;**
- **mancata manutenzione del filtro d'aria;**
- **guasti alle schede di funzionamento (in particolar modo per modelli "inverter").**

Art. A9 Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di:

- incendio;
- esplosione;
- scoppio;
- danni causati dall'acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

che abbiano colpito l'Abitazione assicurata dichiarata in polizza e la sicurezza della stessa sia compromessa, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato ed entro 3 ore successive alla richiesta salvo appuntamento concordato con il cliente, provvederà a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'Abitazione.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese **fino ad un massimo di 8 ore**.

Nel caso in cui per cause indipendenti dalla Centrale Operativa non fosse possibile reperire il sorvegliante entro 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento con il massimale di € 350 IVA compresa.

Art. A10 Trasloco

Prestazione attivabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali.

Qualora a seguito di:

- incendio;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- danni da acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

l'Abitazione assicurata risulta inagibile **per un periodo non inferiore a 30 giorni dall'accadimento del sinistro, e l'Assicurato ne faccia richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data stessa**, la Centrale Operativa provvederà a organizzare il trasloco del Contenuto dell'Abitazione ad un'altra Abitazione dell'Assicurato in Italia o presso un deposito in Italia.

Se l'Assicurato ha già provveduto a trasportare una parte del Contenuto presso altri luoghi, la Centrale Operativa organizza il trasloco soltanto di quanto rimasto nell'Abitazione.

La Centrale Operativa tiene a proprio carico il relativo costo con il massimo di € 1.000 IVA compresa per annualità assicurativa.

È escluso l'indennizzo di costi diversi da quelli di trasloco, come i costi di deposito.

Art. A11 Ripristino dell'abitabilità a seguito di allagamento

Qualora l'Assicurato, a seguito di allagamento dell'Abitazione assicurata necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinare l'abitabilità, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato ed entro 3 ore successive alla richiesta salvo appuntamento concordato con il cliente, provvederà al reperimento ed all'invio di un'Impresa specializzata.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico il costo della prestazione **entro il limite di € 500 IVA compresa per sinistro e per annualità assicurativa**.

Nel caso in cui per cause indipendenti dalla Centrale Operativa non fosse possibile reperire l'impresa specializzata entro 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento nel limite massimo di € 550 IVA compresa per sinistro.

Art. A12 Reperimento telefonico di un'impresa per la disinvestazione o derattizzazione dell'abitazione

Prestazione attivabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali.

Su richiesta dell'Assicurato ed entro 3 ore successive alla richiesta salvo appuntamento concordato con il cliente la Centrale Operativa provvede a reperire un'impresa specializzata nella disinfestazione e/o derattizzazione dell'Abitazione e sue pertinenze, con l'esclusione dei sopralluoghi ordinari per il controllo e per la rimozione delle trappole.

Resta inteso che il **costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato.**

Art. A13 Accesso rete artigiani

Prestazione attivabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali.

Qualora l'Assicurato non riesca a reperire direttamente un artigiano o un tecnico qualificato, può rivolgersi alla Centrale Operativa di assistenza che, a tariffe di manodopera agevolate, metterà a disposizione artigiani o tecnici qualificati – tra quelli sotto elencati –, i quali, entro 24 ore della richiesta, contatteranno il Cliente per i necessari accordi:

- fabbro;
- idraulico;
- elettricista;
- vetraio;
- riparatore di elettrodomestici;
- riparatore di sistemi di telefonia;
- muratore: piastrellista; tinteggiatore;
- operatore spurghi;
- termoidraulico;
- personale specializzato in tecniche di asciugatura.

Resta inteso che il **costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato.**

Art. A14 Invio tecnico grandi elettrodomestici

Prestazione attivabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali.

L'Assicurato potrà fruire dell'invio di un tecnico specializzato per la riparazione dei seguenti elettrodomestici installati nell'Abitazione assicurata:

- asciugatrice;
- frigorifero;
- congelatore;
- condizionatore (impianto fisso indipendente);
- forno, compreso il microonde;
- cappa;
- piano cottura;
- lavabiancheria;
- lavastoviglie;
- vinocantina;

qualora:

- siano di proprietà dell'Assicurato;
- siano per utilizzo domestico e privato;
- siano stati acquistati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, anche tramite un sito web;
- siano stati acquistati da più di 24 mesi (2 anni) ma non siano passati più di 72 mesi (6 anni) dalla data di acquisto;
- siano riparabili presso l'Abitazione dell'Assicurato;

e si verifichi un difetto di funzionamento che comporti una riparazione.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico:

- il diritto di uscita;
- il costo della manodopera **fino ad un massimo di 5 ore;**

nel limite massimo di € 300 IVA compresa per sinistro e per annualità assicurativa.

Sono escluse le prestazioni causate e/o derivate da:

- danneggiamento accidentale, ossia un danno provocato da azione fortuita ed esterna che produca una rottura, un difetto, un mancato/cattivo funzionamento;
- azione diretta o indiretta e/o infiltrazioni di agenti esterni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, variazioni improvvise della tensione di rete, fuoco, sostanza liquide, acqua;
- vizi/difetti di materiale e/o del prodotto oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del costruttore e/o del distributore e/o del venditore per vizi/difetti dichiarati o in serie;
- difetti noti all'Assicurato;
- montaggio, smontaggio, lavorazione, manutenzione, revisione, rinnovo, puntura, riparazione;
- carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ruggine, ossidazione, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento;
- ammaccature, graffi, macchie, bruciature, deformazioni, lacerazioni, danni di natura estetica e difetti in genere che non compromettono la normale utilizzabilità;
- malfunzionamenti riconducibili a modifiche delle caratteristiche di origine, esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo e delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore e/o del costruttore e/o del distributore;
- malfunzionamento dovuto all'uso di accessori non approvati dal produttore e/o del costruttore e/o del distributore;
- malfunzionamenti riconducibili a componenti a vita limitata o sostituibili per normale usura e deterioramento quali a titolo esemplificativo: fusibili, batterie, dischi, testine, nastri, software, cinghie, manicotti, parti in gomma, guarnizioni, spazzole, lampadine, telecomandi;
- malfunzionamenti riconducibili al blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni, quali a titolo esemplificativo, il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato.

La prestazione inoltre non opera:

- nel caso in cui la riparazione sia avvenuta senza alcun contratto con la Centrale Operativa;
- nel caso in cui le prestazioni previste possano violare una qualsiasi legge;
- nel caso in cui il difetto sia causato da manipolazioni, riparazione o operazioni di pulizia compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore;
- nel caso in cui il difetto sia causato dal mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine.

Art. A15 Trasporto di elettrodomestici

Se a seguito della prestazione prevista dall'Art. A14 "Invio tecnico grandi elettrodomestici", l'elettrodomestico risulti non riparabile presso l'Abitazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà a trasportare l'elettrodomestico guasto presso un centro di assistenza tecnica qualificato, con presa e riconsegna dello stesso presso l'Abitazione assicurata.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico il costo del trasporto **con il massimo di € 300 IVA compresa per sinistro e per annualità assicurativa. Il costo della riparazione dell'elettrodomestico resta a carico dell'Assicurato.**

Art. A16 Soggiorno in albergo o residence

Se l'Abitazione assicurata dichiarata in polizza risulta inagibile a seguito di:

- incendio;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- danni da acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

la Centrale Operativa su richiesta dell'Assicurato ed entro 3 ore successive alla richiesta, provvederà a prenotare un albergo o un residence.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, **con il massimo di € 500 IVA inclusa per annualità assicurativa.**

Nel caso in cui per cause indipendenti dalla Centrale Operativa non fosse possibile prenotare un albergo o un residence entro 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute con le limitazioni sopra indicate e nel limite massimo di € 550 IVA compresa per sinistro.

Art. A17 Effetti personali in caso di emergenza

Prestazione attivabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali.

Se l'Abitazione assicurata dichiarata in polizza risulta inagibile a seguito di:

- incendio;
- esplosione;
- scoppio e implosione;

la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato ed entro 3 ore successive alla richiesta, provvederà reperire e inviare all'Assicurato gli effetti personali in sostituzione di quelli andati distrutti (toiletta, abbigliamento).

La Centrale Operativa terrà o proprio carico le spese **fino ad un massimo di € 300 IVA compresa per annualità assicurativa.**

Nel caso in cui per cause indipendenti dalla Centrale Operativa non fosse possibile reperire e inviare gli effetti personali in sostituzione di quelli andati distrutti entro 3 ore consecutive alla richiesta, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nel limite massimo di € 350 IVA compresa per sinistro.

Art. A18 Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia ad oltre 100 Km dal suo Comune di residenza o all'estero e, a seguito di:

- furto o tentato furto;
- atti vandalici;
- incendio;
- esplosione;
- scoppio;
- danni causati dall'acqua;

debba rientrare immediatamente nell'Abitazione assicurata, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo complessivo di € 500 IVA compresa per sinistro.**

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa.

Art. A19 Viaggio di un familiare

Se l'Abitazione assicurata risulta inagibile a seguito di:

- incendio;
- esplosione;
- scoppio e implosione;
- danni d'acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese **fino ad un massimo di € 300 IVA compresa per sinistro.**

CAPITOLO 2 – Cosa non è assicurato

Art. A20 Esclusioni

Le prestazioni non sono operanti per i sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi;
- eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;
- trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato;
- corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'Assicurato.

Le prestazioni non sono fornite negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Si conviene inoltre che:

- non sono indennizzabili le spese necessarie al ripristino dei locali dell'Abitazione Assicurata per le quali è stato chiesto l'intervento di assistenza;
- ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Società si prescrive, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile nel termine di due anni che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda;
- qualora esistessero altre assicurazioni con altra o altre Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe a quelle di assistenza e l'altra o le altre società si fossero già attivate, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e non corrisposti dall'altra o dalle altre Società.

CAPITOLO 3 – Come è prestata la copertura

Art. A21. Dove vale la copertura

La Società assicura le prestazioni dei servizi di assistenza indicate negli articoli precedenti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Sinistri

Art. A22 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, per poter usufruire delle prestazioni Assistenza, l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Centrale Operativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa al:

Numero Verde 800767888 (per l'Italia)
oppure dall'estero: +39 02.30548800
24 ore su 24, 7 giorni su 7

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- nome e cognome;
- numero di polizza;
- servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

Art. A23 Erogazione delle prestazioni

L'Assicurato al verificarsi del sinistro deve prendere contatto con la Centrale Operativa. Salvo casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, il diritto all'assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro ed abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di assistenza senza previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Ogni prestazione non può essere fornita più di tre volte per ogni annualità assicurativa.

Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi novanta giorni di permanenza continuativa all'estero.

La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. A24 Accertamenti in caso di sinistro

L'Assicurato s'impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato (e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente) ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.

Salvo quanto espressamente indicato, ogni documento deve sempre essere fornito in originale (sono escluse le fotocopie).



Informativa in materia di Protezione dei dati personali

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 E S.M.I. (di seguito REG. UE)

1. Titolare del trattamento dei dati personali

La società PiùVera Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, di seguito anche la “Società” o il “Titolare”.

2. Responsabile della Protezione dei dati personali

La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo e-mail DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.

3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati

Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico – finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, “Dati particolari”); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (di seguito “Dati giudiziari”), in presenza di una previsione normativa o di un’indicazione dell’Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente.

I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che presso fornitori d’informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg.UE.

4. Finalità – Base giuridica del trattamento – Natura del conferimento dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

a) Finalità Assicurativa

- I. **Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali** (come ad esempio per la verifica dei requisiti assuntivi per l’emissione del contratto e la quotazione del relativo premio, determinazione della classe di merito, attività di liquidazione dei danni etc.) e dei relativi adempimenti normativi (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antifrode e antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all’Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami).

In relazione a tale finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art 6, par. 1, lett. b) Reg. UE, sia per l’adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell’art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i..

In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell’art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE;

II. Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella definizione di nuovi prodotti;

III. Contrastare e prevenire tentativi di frode nei confronti del Titolare.

La base giuridica del trattamento è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella tutela del patrimonio aziendale rispetto a tentativi di frode ed altre condotte illecite, nonché l'adempimento di obblighi di legge ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;

IV. Difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria ed extragiudiziaria.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri;

V. Comunicazione dei dati relativi al contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative e contabili.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili;

VI. Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa (1) per la gestione del rischio assicurato.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V, VI, pertanto, l'eventuale omesso conferimento dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.

- b) **Finalità di marketing effettuata dal Titolare**, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (2), consistenti, ad esempio, nell'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;
- c) Finalità di comunicazione **dei Suoi dati personali ad altre Società del Gruppo** di appartenenza e a soggetti terzi appartenenti a varie categorie merceologiche (servizi finanziari, bancari e assicurativi, automotive, information technology, comunicazione) per loro finalità di marketing, proposizione e comunicazione commerciale.
- d) Finalità di profilazione della clientela, anche mediante elaborazioni elettroniche, di comportamenti ed abitudini di consumo, in modo da migliorare i servizi forniti, soddisfare le specifiche esigenze e indirizzare eventuali proposte commerciali di interesse.

In riferimento alle finalità indicate dalla lettera cb) alla lettera de), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell'art 6, par. 1, lett. a) Reg. UE..

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l'eventuale omessa prestazione del consenso non determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.

5. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:

- Il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;
- I soggetti terzi (3) coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.
- I soggetti terzi cui possono essere comunicati i suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, come pure l'estratto di eventuali accordi di contitolarità che possono essere richiesti scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.

6. Modalità di trattamento

Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei suoi Dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l'emissione del contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli antifrode.

7. Trasferimento dei Dati all'estero

Ove necessario, i suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea (4) oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.

È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it.

8. Tempi di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), d), e), del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso.

In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg.Ue inviando apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it.

Il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:

- a) il diritto di revoca del consenso prestato;
- b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
- c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
- d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
- e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;
- f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;
- g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;
- h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it>).

Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.

Il Titolare r.l.p.t.

-
- (1) Per soggetti facenti parte della "catena assicurativa" si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.
 - (2) Di cui all'art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono – anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.
 - (3) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (vedi nota 1), nonché società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi, ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali.

PiùVera Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Sede Amministrativa: Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano – Cod. Fisc. e Num. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01979370036, Partita I.V.A. di Gruppo 02886700349 – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2388 del 09 Novembre 2005 G.U. N. 268 del 17 Novembre 2005 – Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151. Appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.057. Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. – e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia".